

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

Doc. CXXVIII
n. 2/2

RELAZIONE

SULL'ATTIVITÀ SVOLTA DAL DIFENSORE CIVICO DELLA REGIONE PIEMONTE

(Anno 2007)

(Articolo 16, comma 2, della legge 15 maggio 1997, n. 127)

Presentata dal Difensore civico della regione Piemonte

—————
Comunicata alla Presidenza il 13 marzo 2008
—————

INDICE

1) ATTIVITÀ SVOLTA DAL DIFENSORE CIVICO REGIONALE NEL CORSO DELL'ANNO 2007	pag. 5
<i>Conclusione</i>	pag. 16
2) ALLEGATI	pag. 21
<i>All.1) Procedure amministrative richieste per la realizzazione di nuovi impianti di risicoltura</i>	pag. 21
<i>All.2) Procedure di assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica in particolari situazioni di emergenza abitativa</i>	pag. 23
<i>All.3) Interventi del Difensore Civico nei casi di impossibilità, da parte del contribuente di dimostrare l'effettivo pagamento del bollo auto</i>	pag. 24
<i>All.4) Intervento del Difensore Civico per la difficoltà nell'inserimento di tossicodipendenti in strutture idonee</i>	pag. 26
<i>All.5) Inquinamento acustico ed elettromagnetico</i>	pag. 28
<i>All.6) Intervento del Difensore Civico in ordine al rispetto della normativa igienico – sanitaria in presenza di allevamenti di animali in prossimità di centro abitati</i>	pag. 30
3) ELENCO DEI CASI	pag. 33
4) STATISTICHE 2007	pag. 71
5) STATISTICHE – SPECIFICAZIONE DEI CONTENUTI	pag. 77
6) APPENDICE NORMATIVA	pag. 81

**RELAZIONE AL CONSIGLIO REGIONALE SULL'ATTIVITA'
SVOLTA DAL DIFENSORE CIVICO REGIONALE NEL 2007
(ART. 8 DELLA LEGGE REGIONALE 9 GENNAIO 1981, N. 50)**

**ANALOGA RELAZIONE VIENE INVIATA AI PRESIDENTI DEL
SENATO DELLA REPUBBLICA E
DELLA CAMERA DEI DEPUTATI
(ART. 16 DELLA LEGGE STATALE 15 MAGGIO 1997, N. 127)**



**1) ATTIVITÀ SVOLTA DAL DIFENSORE CIVICO REGIONALE
NEL CORSO DELL'ANNO 2007**

I potenziali utenti del Servizio, in questa Regione, corrispondono a circa 4.300.000 abitanti.

Onde far fronte alle richieste di un bacino di utenza considerevole, priorità del Difensore Civico è stata l'elaborazione di una risposta adeguata a tale dato, in termini di efficacia concreta.

Tutto ciò ha comportato un notevole impegno, tanto più gravoso in quanto il personale della struttura organizzativa si è dovuto prodigare per ovviare alle carenze organiche, già segnalate negli anni precedenti, nonché alle risorse finanziarie insignificanti rispetto all'alto compito che l'Ufficio è tenuto ad espletare.

I mutamenti sociali, riscontrati in questi ultimi anni, e tutt'ora in corso, rendono ancor più necessaria la figura istituzionale del Difensore Civico, come strumento di "conciliazione" tra cittadino e pubblica amministrazione, nello svolgere un'attenta funzione di ascolto e di comprensione dei bisogni, con un'azione di costante tutela e di garanzia della dignità delle persone. Non bisogna dimenticare che i Cittadini, tanto più se immigrati, ignorano l'esistenza della difesa civica regionale. Pertanto la carenza di una efficace informazione costituisce un'ulteriore discriminante.

Una buona conoscenza dei diritti garantiti, a titolo gratuito, aiuta un migliore inserimento nella comunità e stimola un maggior senso di fiducia e di integrazione.

Inoltre, il ruolo del Difensore Civico, se lo si considera nell'ambito del contenzioso contro la Pubblica Amministrazione, può rivelarsi un efficace strumento di alleggerimento del carico giudiziario, come si evince dagli esiti positivi dei casi trattati a seguito degli esposti pervenuti.

L'attività svolta dall'Ufficio della Difesa Civica regionale ha evidenziato come i cittadini si scontrino spesso con una realtà amministrativa fatta di procedimenti particolarmente complessi, talvolta caratterizzati da eccessiva durata, da aspetti contraddittori e di difficile comprensione per i cittadini stessi.

Sintomatico in tal senso si è rivelato un caso riguardante le istanze presentate da un cittadino imprenditore agricolo ed i conseguenti procedimenti amministrativi necessari per realizzare due nuove risaie.

Nel caso specifico, il cittadino ha dovuto confrontarsi con apparenti contraddizioni e difficoltà di coordinamento tra le amministrazioni competenti nel rilascio delle prescritte autorizzazioni. Tutto ciò anche se sono state applicate norme ed istituti innovativi, quali lo sportello unico delle attività produttive e la conferenza di servizi.

In sintesi, un imprenditore agricolo a seguito di successive istanze rivolte, a partire dal gennaio 2006, alla competente struttura regionale ed allo Sportello Unico delle Attività Produttive ed a conseguenti vicende procedurali, solo nel luglio 2007, grazie all'intervento di questo Ufficio, ha potuto ricevere un primo riscontro – parzialmente positivo - alla propria richiesta di realizzare due nuove risaie.

Tale vicenda, descritta dettagliatamente nell'**allegato 1**, ha tra l'altro evidenziato come (pur in presenza di istituti di semplificazione, quali lo Sportello Unico e la Conferenza di Servizi) l'aver richiesto congiuntamente l'autorizzazione a realizzare due risaie, ha condotto ad un percorso procedurale (iniziato nel gennaio 2006 e parzialmente concluso nel luglio 2007) defaticante e di estrema complessità, caratterizzato da un primo esito negativo per ambedue gli interventi.

Tutto ciò, in quanto la necessità di ottenere il nulla osta per i lavori idraulici necessari per l'approntamento di una sola delle due risaie, aveva condotto in un primo momento l'Amministrazione competente a precludere l'autorizzazione anche per la seconda risaia, pur in presenza di uno specifico parere favorevole espresso da apposita conferenza di servizi.

L'intervento di questo Ufficio, ha fatto sì che l'intero procedimento venisse riesaminato, adottando conseguentemente un significativo provvedimento di revoca parziale in regime di autotutela del primo diniego e individuando i precisi criteri tecnici occorrenti al nulla osta necessario per la seconda risaia.

Tutto ciò premesso, va sottolineato come, anche in questo caso, l'attività della difesa civica, pur se non dotata di poteri coercitivi, abbia contribuito ad individuare un percorso risolutivo dei problemi rappresentati dal cittadino.

E' vero infatti che il Difensore civico regionale "non può interferire direttamente nell'espletamento dei compiti amministrativi, partecipando all'elaborazione di atti e provvedimenti" (art.2 l.r.50/81), tuttavia ciò non impedisce a questo Ufficio di svolgere una importante attività di promozione della buona amministrazione, in tal modo favorendo gli aspetti collaborativi e la disponibilità della Pubblica Amministrazione coinvolta nel controllare l'attività procedurale.

Un altro caso che si intende evidenziare, è quello concernente una situazione di emergenza abitativa rappresentata da un cittadino, con aspetti di particolare gravità ed urgenza.

Tale caso, dettagliatamente descritto nell'apposito **allegato 2**, si è manifestato presso un piccolo Comune non titolare di alloggi di edilizia residenziale pubblica: dai primi riscontri era emersa una apparente difficoltà nell'individuare la specifica normativa applicabile alla questione lamentata dal cittadino.

Per ovviare a tale difficoltà, si è provveduto a contattare la competente Direzione regionale al fine di acquisire: 1) adeguate informazioni in ordine agli enti deputati a fare fronte alle situazioni di disagio abitativo; 2) ad individuare le fattispecie ricomprendibili nella definizione normativa di "emergenza abitativa".

Ottenute le informazioni richieste, l'attività di questo Ufficio è proseguita nei confronti dell'Amministrazione del suddetto piccolo Comune, in cui il cittadino aveva stabilito temporaneamente la propria residenza.

Quest'ultima amministrazione non provvedeva ad avviare alcun procedimento volto ad accertare e a dare soluzione all'emergenza rappresentata dal cittadino, in base al solo presupposto della mancata titolarità di alloggi di edilizia residenziale pubblica.

Tale riscontro negativo non ha fatto che confermare la sensazione di una carenza di adeguata informazione in capo a talune Amministrazioni di enti locali.

Tutto ciò in quanto, nel caso in questione, presumibilmente non si è tenuto conto dell'importante funzione svolta dalle Agenzie per la casa che, in qualità di gestori degli alloggi di edilizia residenziale pubblica di ogni Provincia, provvedono a dare concreta attuazione ai provvedimenti di assegnazione di alloggi, allorché i singoli Comuni accertino l'emergenza abitativa.

In conclusione, solo mediante un ulteriore intervento dell'Ufficio del Difensore Civico regionale, finalizzato ad attivare tutti gli strumenti che la vigente normativa ha fornito per la soluzione dei problemi di emergenza abitativa, si è pervenuti all'assegnazione al cittadino di un alloggio di edilizia residenziale pubblica gestito dalla locale Agenzia per la casa; assegnazione disposta dall'Amministrazione del Comune capoluogo di Provincia.

Da tale vicenda, emerge in modo incontrovertibile la crescente esigenza di individuare momenti di sintesi tra gli enti pubblici presenti sul territorio che, nel rispetto delle autonomie costituzionalmente riconosciute, consentano di dare risposte concrete alle istanze dei cittadini, superando anche le difficoltà derivanti da carenze strutturali.

In tal senso l'Ente regionale può costituire un centro di coordinamento, in sinergia con le amministrazioni locali, in una visione d'insieme dei problemi da affrontare, mediante l'impiego degli strumenti già presenti sul territorio e previsti dalla vigente normativa, potenziandone la capillare comunicazione.

Tra i principali strumenti di cui la Difesa Civica dispone, sono di primaria rilevanza quelli attualmente previsti a tutela del diritto di accesso.

La normativa che disciplina tale facoltà ha subito profonde limitazioni che hanno ridotto il potere di intervento della Difesa Civica.

La normativa precedente all'attuale (art. 15 L. 340/2000), nel riformare l'art. 25 comma 4) della L. 241/90, fatti salvi i rimedi di carattere giurisdizionale, aveva introdotto la possibilità di ricorso al Difensore Civico competente in caso di diniego all'accesso agli atti amministrativi.

In forza di tale disposto quindi, il Difensore Civico regionale poteva riesaminare le determinazioni negative in materia di accesso adottate non solo dall'Amministrazione regionale, dalle Aziende Sanitarie e dagli Enti pubblici regionali, ma anche da quegli Enti locali in cui non fosse stato istituito l'Ufficio del Difensore Civico.

Inoltre, in forza del combinato disposto fra la suddetta norma (art. 15 L. 340/2000) e l'art. 16 della L. 15/05/1997 n. 127, veniva attribuita al Difensore Civico regionale, limitatamente al proprio ambito territoriale, anche la competenza in materia di riesame delle determinazioni negative alle istanze di accesso agli atti formulate dalle Amministrazioni periferiche dello Stato.

Tuttavia, tale assetto normativo, ferme restando le competenze del Difensore Civico regionale nei confronti delle Amministrazioni periferiche dello Stato di cui al suddetto art. 16 della L. 127/1997, è stato riformato dalla nuova disciplina introdotta dalla L. 15/05.

La predetta norma di legge ha sottratto al Difensore Civico Regionale, solo per quanto riguarda il diritto di accesso, il potere di intervenire nei confronti delle Amministrazioni periferiche dello Stato, attribuendo la competenza del riesame delle loro determinazioni negative alla Commissione Nazionale per il diritto di accesso agli atti, istituita a Roma presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Già in tale occasione lo scrivente, con nota prot. 2073/DC del 13.06.05 (Osservazioni alla Proposta di legge n. 498 "Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi") e successiva nota prot. 2714 del 25.07.2005, entrambe indirizzate al Presidente del Consiglio Regionale, ha sottolineato come tale modifica legislativa abbia determinato a carico del cittadino, specialmente se appartenente alle fasce deboli, un aggravio nelle modalità di fruizione di tale rimedio non giurisdizionale, considerata anche e soprattutto la collocazione geografica della Commissione.

Si era inoltre evidenziato come tale innovazione abbia introdotto livelli disomogenei di tutela, in quanto il cittadino, che può agevolmente rivolgersi alla Difesa Civica in caso di diniego all'accesso da parte della Regione e degli enti locali, viene costretto a fare riferimento alla Commissione Nazionale con sede a Roma per le determinazioni negative delle Amministrazioni Statali.

Per di più tale riforma appariva, e appare oggi, in contrasto con il fondamentale principio di sussidiarietà sancito dall'art. 118 della Costituzione e più in generale con il processo di decentramento della Pubblica Amministrazione, che implica la necessità di una vicinanza, anche e soprattutto territoriale, fra cittadino e relativa struttura amministrativa di riferimento.

Risulta nondimeno, ad oggi, che Il legislatore statale intenda nuovamente mettere mano all'art. 25 della L. 241/90, introducendo un ulteriore inasprimento nelle procedure di tutela del cittadino nei confronti della P.A.

A fine ottobre scorso la Camera dei Deputati ha approvato il Disegno di legge Nicolais, (Disposizioni volte alla modernizzazione e all'incremento dell'efficienza delle amministrazioni pubbliche nonché alla riduzione degli oneri burocratici per i cittadini e le imprese) ora all'esame del Senato (n. 1859).

Alla Camera il testo è stato arricchito di un emendamento che, attraverso una modifica dell'art. 25, comma 4) L. 241/90, annulla la possibilità di ricorrere al difensore civico per il diniego all'accesso. Se il Senato confermasse la novità, l'unica corsia esperibile in caso di diniego all'accesso agli atti da parte di una P.A., sarebbe il ricorso al TAR.

Tale previsione normativa costituirebbe, a grave danno dei cittadini, un'ulteriore modifica *in peius*, da parte del legislatore nazionale, a quanto già riformato attraverso l'emanazione della L. 15/2005, che ha sottratto al Difensore Civico Regionale il potere di intervenire nei confronti delle Amministrazioni periferiche dello Stato, attribuendo la competenza del riesame delle determinazioni negative alla Commissione Nazionale per il diritto di accesso agli atti, istituita a Roma presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

E' evidente che la suddetta modifica legislativa, a dispetto del titolo attribuito al Disegno di legge in questione, (*...riduzione degli oneri burocratici per i cittadini e le imprese*), qualora venisse introdotta, determinerebbe a carico del cittadino un ulteriore aggravio nelle modalità di ricorso avverso le determinazioni sfavorevoli della P.A. in materia di accesso. Si negherebbe infatti al cittadino la possibilità di avvalersi di un ormai imprescindibile mezzo di tutela non giurisdizionale dei propri diritti, caratterizzato dai principi di immediatezza, celebrità e prossimità.

Il ricorso al Difensore civico consente infatti al cittadino di promuovere un riesame delle determinazioni negative in materia di accesso della P.A., attraverso un rimedio gratuito e privo di ogni formalismo.

Consentire il solo ricorso al TAR equivarrebbe, nella sostanza, ad imporre al cittadino, specie se disagiato, di avvalersi di un rimedio non solo oneroso, ma anche proceduralmente complesso, con conseguente sovraccarico degli Uffici giudiziari, già pesantemente oberati da ingenti carichi di lavoro.

Il diritto d'accesso costituisce uno fra i principali strumenti di tutela della trasparenza e della partecipazione nell'ambito dei procedimenti amministrativi. Tale carattere di istituto partecipativo consente un controllo democratico da parte dei cittadini sull'operato della Pubblica Amministrazione e persegue pertanto finalità di pubblico interesse.

Nel corso dell'anno 2007 questo Ufficio ha ricevuto alcune richieste di intervento in materia di pagamento della tassa automobilistica. In particolare i cittadini interessati hanno lamentato di aver ricevuto avvisi di accertamento da parte del Settore regionale Tributi, nonostante ritenessero con certezza di aver provveduto al pagamento del bollo auto.

Dai casi sottoposti all'esame dell'Ufficio è emerso un disagio dei cittadini, consistente nel ricevere avvisi di accertamento di mancato pagamento che si sono, in alcuni casi, rivelati errati in quanto gli interessati provvedevano a rintracciare e presentare la ricevuta di pagamento.

Per evitare al cittadino indebite controversie con la Pubblica Amministrazione, in casi a lui non imputabili, l'intervento del Difensore Civico si è dimostrato risolutivo nel ribadire il principio che l'onere della prova non spetta al contribuente bensì alla Pubblica Amministrazione medesima.

Nell'esaminare alcuni casi (vedasi relazione nell'**allegato 3**) risulta a questo Ufficio che i preavvisi di accertamento di violazione, predisposti dal competente Settore regionale e dal gestore convenzionato, contengono ora una clausola finale in cui si rende noto che l'onere di provare quanto affermato dal contribuente spetta alla Regione.

Questo significa che, grazie alla funzione assolta dalla Difesa Civica, il contribuente, se lo desidera, può allegare a sostegno di ciò che afferma tutta la documentazione che possiede e che ritiene utile, ma non è obbligato a procurar-

si alcun documento che sia già in possesso della Regione stessa o di altre pubbliche amministrazioni: sarà il competente settore regionale a doversi attivare per verificare se le affermazioni del contribuente corrispondono al vero.

Un problema di drammatica attualità è costituito dall'inserimento dei tossicodipendenti in strutture idonee.

Nel corso del 2007 questo Ufficio è stato più volte interessato per problemi riguardanti le difficoltà incontrate dai genitori di ragazzi che vivono una situazione di tossicodipendenza.

Nei casi trattati dall'Ufficio è emerso un forte conflitto familiare che, mettendo a dura prova la struttura emotiva delle persone, ha progressivamente determinato l'impossibilità di gestire in casa un così grave disagio.

Talvolta è stato determinante l'intervento del Difensore Civico allorché la situazione in casa era diventata ingestibile, considerati i ripetuti episodi di aggressività da parte del soggetto portatore di grave patologia (vedasi **allegato 4**).

Anche nell'anno 2007 sono pervenuti all'Ufficio del Difensore Civico regionale numerosi esposti, formulati da cittadini, associazioni e comitati, inerenti a questioni relative al funzionamento ed alla gestione delle strutture pubbliche o convenzionate (RSA, RAF, Case di cura) che erogano prestazioni sanitarie e socio-assistenziali a favore degli anziani non autosufficienti.

In particolare, gli interventi della Difesa Civica regionale in tale contesto possono essere sintetizzati in ragione di specifiche tipologie di problemi, che qui di seguito vengono elencate.

Concretamente si possono considerare in modo unitario i casi in cui, all'atto del ricovero, è stata richiesta ai cittadini da parte degli enti gestori delle suddette strutture la corresponsione di somme a titolo di "diritto di ingresso" o similari. Tutto ciò senza giustificazione alcuna riconducibile alla vigente normativa regolatrice delle materie della sanità ed assistenza, in quanto trattasi di importi che non debbono essere richiesti.

Al riguardo, sono emersi dubbi anche in merito alla conformità alla vigente normativa della richiesta di versamenti di depositi cauzionali all'atto del ricovero dei cittadini nelle strutture; cauzioni che, seppur astrattamente riconducibili al-

l'ambito civilistico della regolamentazione del contratto di somministrazione, non paiono di immediata applicazione per quanto concerne il rapporto che intercorre tra il cittadino/utente e la struttura pubblica o convenzionata che eroga prestazioni sanitarie e/o socio-assistenziali.

Si sono inoltre ripetuti, anche nello scorso anno, casi in cui enti gestori di strutture residenziali hanno richiesto ai ricoverati rette alberghiere di importo superiore a quello massimo previsto dalle norme regionali.

In particolare, per quanto concerne le case di cura convenzionate, sono state segnalate indebite richieste di somme per "prestazioni alberghiere aggiuntive".

Non in ultimo, hanno costituito oggetto dell'intervento di questo Ufficio situazioni in cui strutture private convenzionate condizionavano il ricovero del paziente anziano non autosufficiente ad un impegno, espresso da parte dei congiunti, ad assicurare il trasferimento dello stesso presso il proprio domicilio od altra strutture nel caso di dimissioni disposte dai medici responsabili della struttura convenzionata. Tutto ciò in contrasto con le norme che regolano il Servizio Sanitario Regionale.

In questo contesto, sono emerse situazioni in cui la difficoltà delle strutture, competenti nel gestire la fase delle dimissioni dei pazienti anziani non autosufficienti dalle residenze o dalle case di cura convenzionate, ha comportato conseguenze anche di carattere giudiziario (esposti degli enti gestori riguardanti il comportamento dei famigliari).

Non possono essere, d'altro canto, sottaciute accertate situazioni di inadeguatezza strutturali delle residenze per anziani, siano esse pubbliche o private convenzionate. Talora riguardanti anche impianti e strumenti necessari per garantire una corretta prestazione dei servizi sanitari ed assistenziali nei confronti degli anziani ricoverati.

Le richieste rivolte dai cittadini a questo Ufficio della Difesa Civica, hanno condotto, infine, ad evidenziare difficoltà per gli utenti nell'ottenere, dalle strutture pubbliche competenti, una chiara e complessiva indicazione in ordine ai diritti e doveri del cittadino anziano non autosufficiente e dei loro congiunti, così come delle competenze proprie delle ASL e degli Enti locali.

Le ripetute richieste d'intervento rivolte dai cittadini a questo Ufficio, in merito ai problemi sopra esposti, conducono a sottolineare l'estrema impor-

tanza rivestita dalla funzione di vigilanza e controllo espletata dalle competenti strutture pubbliche nei confronti delle strutture per anziani.

Di ciò è ben consapevole l'Amministrazione regionale che, con la circolare del Presidente della Giunta Regionale 16 aprile 2007 n. 1/WEL, ha dettato "gli indirizzi relativi all'attività di vigilanza e all'attività di controllo del rispetto delle convenzioni nelle strutture per anziani".

Occorre tuttavia osservare che tale funzione di vigilanza e controllo pare talvolta attivarsi solo quale risposta contingente a singole richieste d'intervento, rappresentate dall'utenza, da associazioni o dall'Ufficio della Difesa Civica regionale.

Tutto ciò apparentemente in assenza di una programmazione complessiva finalizzata a far sì che l'attività di vigilanza e controllo venga svolta dalle strutture amministrative a ciò deputate in modo coordinato, con una conseguente condivisione delle problematiche accertate e delle soluzioni individuate.

Appare opportuno, quindi, segnalare la necessità di approntare strumenti di monitoraggio continuo dell'attività di vigilanza svolta da Aziende Sanitarie ed Enti Locali, in modo tale da concorrere a promuovere una più elevata qualità delle prestazioni offerte dalle strutture per anziani.

Numerosi casi sottoposti all'attenzione di questo Ufficio hanno riguardato la necessità di assicurare la tutela della salute della popolazione quando essa sia minacciata da fenomeni di inquinamento ambientale, con particolare riferimento all'inquinamento acustico ed all'inquinamento elettromagnetico (vedi **allegato 5**).

L'anno appena trascorso ha visto il riproporsi all'attenzione della Difesa Civica regionale delle problematiche connesse alla presenza di allevamenti di bestiame nelle vicinanze di insediamenti abitativi.

L'attività conseguentemente svolta da questo Ufficio (descritta nell'**allegato 6**) è stata finalizzata a far emergere i diversi aspetti delle situazioni rappresentate dai cittadini ed a individuare soluzioni strutturali ai problemi dagli stessi lamentati.

Tutto ciò attraverso interventi concernenti non solo le criticità igienico-sanitarie evidenziate dagli esponenti, ma anche le sottese questioni urbanistiche inerenti alla localizzazione dei suddetti allevamenti.

Infine, ultimo ma non ultimo, si ritiene opportuno segnalare che nell'anno appena trascorso si sono incrementati gli esposti trasmessi a questo Ufficio da Consiglieri di minoranza di Enti Locali.

Nello specifico, le suddette richieste d'intervento sono state soprattutto indirizzate ad ottenere, nella sostanza, una verifica della legittimità dell'operato delle Amministrazioni locali ed in particolari dei provvedimenti dalle stesse adottati.

Tutto ciò quale indiretta conseguenza del profondo processo di modifiche istituzionali concretizzatosi, tra l'altro, nella eliminazione dei controlli preventivi di legittimità sugli atti previsti dall'art. 130 della Costituzione, abrogato dalla legge costituzionale di modifica del Titolo V della Carta Costituzionale.

In taluni casi, la suddetta situazione di quasi totale assenza di controlli nei confronti delle Amministrazioni Locali ha indotto altresì gli esponenti a richiedere la nomina di commissari ad acta da parte del Difensore Civico regionale nei casi di presunta inerzia delle Amministrazioni stesse.

Pare opportuno rammentare che l'art. 136 del D.Lgs 267/2000 affida al Difensore Civico regionale il potere sostitutivo di nominare un commissario ad acta, allorché gli Enti Locali "ritardino o omettano di compiere atti obbligatori per legge".

Tale materia, tuttavia, risulta molto controversa, tenuto conto in primo luogo di alcune pronunce della Corte Costituzionale che hanno condotto a far considerare il dettato del suddetto articolo 136 non compatibile con il nuovo assetto costituzionale degli Enti Locali, determinato dalla riforma del Titolo V della Costituzione.

A tali pronunce del Giudice Costituzionale, in assenza dell'atteso adeguamento della normativa degli Enti Locali alle nuove norme costituzionali, hanno fatto seguito alcune pronunce in cui i Tribunali Amministrativi Regionali ed in seguito il Consiglio di Stato hanno evidenziato l'applicabilità dell'art. 136 in quanto tuttora vigente.

In questo quadro normativo non sufficientemente chiaro, gli interventi svolti dal Difensore Civico a seguito del ricevimento di esposti di cittadini e consiglieri assumono caratteristiche di estrema delicatezza, essendo richiesta un'attività contraddistinta dall'elevata professionalità e specializzazione.

Tutto ciò anche in quanto un eventuale mancato esercizio dei poteri sostitutivi da parte del Difensore Civico - non adeguatamente motivato -, in taluni casi potrebbe condurre al rischio di denunce da parte degli esponenti per omissioni di atti d'ufficio.

Quanto sopra evidenzia come la carente armonizzazione delle normative vigenti in materia - dovuta soprattutto alla mancata conclusione del percorso di riforma degli Enti Locali intrapreso con la modifica del Titolo V della Costituzione - si rifletta anche sull'attività dell'Ufficio della Difesa Civica regionale.

Difesa Civica che, già sollecitata dai cittadini ad intervenire nei più disparati campi dell'agire amministrativo (vedasi casi esposti negli allegati), viene gravata da una complessa attività di supporto, determinata dalla suddetta carenza di armonizzazione.

CONCLUSIONE

Dall'esame complessivo della sopra descritta attività svolta dal Difensore Civico, risulta evidente come la funzione istituzionale della Difesa Civica si riveli essenziale nell'armonizzare e nel rendere più funzionale il rapporto tra pubblica amministrazione e cittadini.

L'espletamento dei compiti amministrativi e l'elaborazione di atti e provvedimenti non rientrano nelle competenze del Difensore Civico (art.2 L.r.50/81) che tuttavia ha ugualmente svolto, in diversi casi, una importante attività di promozione della buona Amministrazione. Sono stati così favoriti gli aspetti collaborativi con la Pubblica Amministrazione e l'attività procedurale della burocrazia, la cui organizzazione dovrebbe essere ripensata come un sistema di sana funzionalità meritocratica, inscindibile dal concetto stesso di Stato moderno ed in grado di affrontare l'avvicinarsi delle grandi complessità in atto.

Il termine *burocrazia* nel suo significato etimologico è un termine ibrido, sorto - come è noto - dalla commistione del francese *bureau* col greco *kratos*, e sta ad indicare la potenza degli uffici.

E' con la rivoluzione francese che il termine *burocrazia* è entrato nel lessico di uso corrente, diventando un concetto centrale dell'Ottocento, culminato nella filosofia dello Stato hegeliano.

Ma è con Max Weber, agli inizi del Novecento, che viene effettuata la prima analisi sociologica del fenomeno burocratico e si cerca di pervenire a una teoria sistematica dell'organizzazione, centrata su norme e procedure.

Ma anche questo modello organizzativo, come in precedenza quello gerarchico, ha mostrato le sue vulnerabilità soprattutto perchè alcuni presupposti per la sua validità sono venuti a mancare, in particolare la necessità di operare in un contesto stabile: le norme e le regole si possono mantenere in vita soltanto quando il fenomeno che esse intendono amministrare si ripete costantemente, con identiche modalità.

Con le riforme degli anni '90 dello scorso secolo, è stato introdotto il passaggio dal modello di amministrazione "chiuso" basato su norme e procedure, al modello di "sistema aperto", dotato di ampia flessibilità.

La struttura di tale modello, deve sapersi organizzare in maniera flessibile per conoscere e interpretare i bisogni e dare risposte soddisfacenti ai cittadini. Deve quindi essere in grado di ottimizzare la struttura, basandosi soprattutto sul collegamento delle attività degli uffici e sulla loro interconnessione mediante sistemi informatici.

Il nuovo modello, essendo flessibile, deve adattarsi ad una realtà sociale in continuo e veloce mutamento, i cui complessi problemi si possano affrontare con l'utilizzo delle moderne tecnologie.

In periodi di trasformazioni istituzionali, con una burocrazia che talvolta si ispira ad una cultura in cui l'autorità dell'amministrazione prevale sul cittadino, il Difensore Civico può svolgere un ruolo non trascurabile affinché la legalità degli ordinari percorsi amministrativi, nonché la tutela obiettiva e imparziale delle legittime aspettative dei cittadini, quando occorre, siano ripristinate.

In questa particolare fase, il mondo intero è toccato da mutamenti che si possono ben dire epocali: il mondo sta diventando un villaggio globale.

Il nodo che ci si trova ad affrontare è il passaggio da un sistema organizzativo basato sul cartaceo ad un nuovo sistema informatizzato, che consenta una velocizzazione in tutte le operazioni che interessano l'umano vivere ma, nello stesso tempo, l'innovatività di tale sistema crea problemi che vanno affrontati con la massima urgenza.

In questo momento, ci troviamo dinanzi a due mondi: da una parte abbiamo il mondo cartaceo, con tutti i suoi problemi di conservazione e di accesso per i cittadini; dall'altro abbiamo il mondo del sistema informatizzato, che risolve in tempi reali l'utilizzazione di documenti e facilita i più svariati tipi di operazioni a favore dei cittadini.

In molti Stati europei questo traghetamento è già avvenuto o è in stato di avanzata realizzazione: valga tra tutti il progetto Mitterand che ha, tra l'altro, portato alla realizzazione della "Nouvelle Bibliothèque de France", a Parigi, che, con strumenti virtuali, ha messo a disposizione dei cittadini del mondo l'immenso Archivio secolare cartaceo già risalente alla storica Biblioteca fondata da Mazzarino.

E' inoltre stata recentemente inaugurata, a Oxford, l'informatizzazione delle raccolte archivistiche e librerie di una delle più prestigiose e importanti biblioteche del Regno Unito, la BODLEIAN LIBRARY, fondata all'inizio del 1600. Anche in Italia gli Archivi e le Fondazioni più prestigiose si stanno muovendo in tal senso.

Tuttavia, in Italia risulta purtroppo ancora carente l'accessibilità telematica alla documentazione, con conseguenze e danni tangibili per i cittadini (vedasi a pagina 5 gli strumenti normativi che vengono predisposti per impedire l'accesso alla documentazione amministrativa).


Come già comunicato nella relazione del 2006 (cfr. pag. 13), nell'Ufficio della Difesa Civica è stata predisposta una procedura informatica al fine di gestire l'archivio e di snellire le procedure interne, ed è in tal senso che si intende procedere.

Infatti, mentre nei paesi europei, dove il sistema informatico è stato adottato su larga scala, l'accesso dei cittadini è funzionalmente garantito ed è facilitato il vivere civile, purtroppo in Italia ci si trova a far fronte ad un grave ritardo.

In sintesi, da un lato l'accesso al mondo virtuale, consentito in modo non soddisfacente, crea conseguenti grossi disagi ai cittadini (perdita di tempo, dislocazioni fuori portata e conseguenti spese che non tutti possono affrontare); d'altro lato comporta all'utente l'esclusione dall'alfabetizzazione informatica dei cittadini appartenenti alla fascia più debole della generazione più anziana. In entrambi i casi il diritto d'accesso viene gravemente compromesso.

In questa particolare fase di transizione, il Difensore Civico si trova ad essere tutore del cittadino che deve affrontare le difficoltà generate dal passaggio dal mondo antico ad un mondo moderno. Il cittadino va aiutato. La Difesa Civica gratuita unitamente all'approccio umano, tanto più importante in questo groviglio di difficoltà, costituisce un diritto non negoziabile.

IL DIFENSORE CIVICO
Dr. Francesco INCANDELA



Torino, gennaio 2008

2) ALLEGATI

Allegato 1) Procedure amministrative richieste per la realizzazione di nuovi impianti di risicoltura

E' stato sottoposto all'attenzione di questo Ufficio un caso riguardante il percorso amministrativo seguito da un cittadino imprenditore agricolo per realizzare due nuove risaie.

In concreto il cittadino, intendendo realizzare una prima risaia, nel gennaio dell'anno 2006 aveva preliminarmente richiesto al Settore regionale competente l'autorizzazione ad eseguire lavori di ripristino delle sponde e dell'alveo di un torrente al fine di migliorare la regimazione delle acque.

Tali lavori erano stati autorizzati nello stesso mese di gennaio, pur evidenziandosi la necessità di un intervento sostanziale di controllo dell'erosione che avrebbe dovuto costituire oggetto di un successivo apposito progetto e studio idraulico.

Conseguentemente nell'agosto dello stesso anno 2006 il cittadino aveva provveduto a richiedere a detto Settore l'autorizzazione per eseguire lavori di regolarizzazione dell'ansa del suddetto corso d'acqua.

Nel mese di novembre 2006, in attesa della sopra indicata seconda autorizzazione, l'esponente aveva quindi rivolto al competente Sportello Unico per le Attività Produttive istanza per la realizzazione non solo della risaia per cui le descritte richieste di autorizzazione erano state presentate alla competente struttura regionale, ma anche di una seconda risaia per cui si riteneva necessaria alcuna preventiva autorizzazione regionale.

Si era quindi riunita, nel febbraio 2007, l'apposita Commissione tecnico – Sanitaria per esaminare l'istanza di realizzazione delle suddette due risaie: la Commissione (che costituisce una conferenza di servizi composta da funzionari di tutti gli enti coinvolti nel procedimento) esprimeva parere favorevole per la seconda risaia, mentre per la prima il rilascio dell'autorizzazione veniva subordinato al Nulla Osta del suddetto Settore regionale.

Nulla Osta che veniva negato con provvedimento del Responsabile del Settore regionale competente adottato nello stesso mese di febbraio.

Ad aggravare le incombenze a carico del cittadino nello stesso mese di febbraio 2007 era pervenuta al cittadino da parte di altra struttura regionale una nota con cui veniva richiesta documentazione inerente la compatibilità paesaggistica degli interventi in questione.

Con provvedimento del successivo mese di marzo il Responsabile del competente Sportello Unico aveva infine disposto il rigetto dell'istanza per la realizzazione di tutte e due le risaie; anche quella da realizzarsi su di un'area che non aveva costituito oggetto delle richieste di autorizzazione a suo tempo presentate al sopra menzionato Settore regionale. Area per la quale, tra l'altro, la Commissione Tecnico – Sanitaria aveva espresso parere favorevole .

A questo punto il cittadino, non ritenendo di poter accettare l'esito del procedimento amministrativo , richiedeva allo Sportello Unico per le Attività Produttive la convocazione di una apposita conferenza dei servizi al fine di individuare le condizioni per ottenere il superamento della suddetta pronuncia negativa.

Lo stesso inoltre si rivolgeva a questo Ufficio della Difesa Civica regionale lamentando la difficoltà nel comprendere la connessione tra le varie fasi della procedura amministrativa necessaria per la realizzazione delle due risaie. In secondo luogo il cittadino stesso sottolineava le difficoltà incontrate quale imprenditore agricolo per ottenere in tempi ragionevoli un riscontro definitivo in merito a richieste presentate al fine di sviluppare la propria attività di risicoltura, con conseguente dispendio di tempo e denaro.

A questo punto il Difensore civico provvedeva a svolgere il proprio intervento nei confronti dei soggetti pubblici coinvolti nella vicenda sopra descritta, in primo luogo al fine di chiarire tutte le fasi della procedura adottata, evidenziando le possibili contraddizioni tra le pronunce dei vari enti competenti, con particolare riguardo al parere favorevole per la realizzazione di una delle risaie in seguito contraddetto dal provvedimento di rigetto del marzo 2007 .

A seguito dell'intervento di questo Ufficio le Amministrazioni coinvolte provvedevano infine al riesame dell'intero procedimento, seguito dall'adozione, nel mese luglio 2007, da parte del Responsabile dello Sportello Unico di un significativo provvedimento di revoca parziale in regime di autotutela del provvedi-

mento del marzo 2007, laddove veniva negata l'autorizzazione a realizzare anche la risaia per la quale non erano previsti interventi idraulici soggetti a nulla osta regionale.

Venivano altresì comunicati gli esiti della convocazione della conferenza dei servizi richiesta dal cittadino, avvenuta nell'aprile 2007, con l'individuazione di precisi criteri tecnici necessari per realizzare la risaia non ancora autorizzata.

Allegato 2) Procedure di assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica in particolari situazioni di emergenza abitativa.

E' proseguita nel 2007 l'attività della difesa civica regionale finalizzata ad individuare concrete soluzioni nel rispetto della vigente normativa per fare fronte a casi di emergenza abitativa.

In particolare, attraverso l'intervento svolto per uno specifico caso con caratteristiche di particolare gravità ed urgenza, si sono evidenziati chiari sintomi di difficoltà delle Pubbliche Amministrazioni coinvolte nel dare risposte rapide, univoche, coerenti e trasparenti alle esigenze rappresentate da cittadini che versano in condizioni di reale disagio.

Infatti, il caso di emergenza abitativa in questione, che ha avuto inizio presso un piccolo Comune non titolare di alloggi di edilizia residenziale pubblica, ha confermato una generalizzata difficoltà da parte delle Amministrazioni locali nell'affrontare tale tipologia di problemi, fin dal momento dell'individuazione degli strumenti forniti dalla normativa di settore vigente.

Proprio per ovviare a tali difficoltà si è provveduto in primo luogo a svolgere un intervento nei confronti della competente Direzione regionale al fine di individuare con precisione gli enti cui la vigente legge regionale demanda il compito di fare fronte alle situazioni di emergenza abitativa e di ottenere altresì una precisa definizione delle situazioni che possono essere ricomprese nella definizione di emergenza abitativa.

Ottenute dalla Direzione regionale le precisazioni richieste l'attività di questo Ufficio della Difesa Civica è proseguita nei confronti dell'Amministrazione del piccolo Comune in cui il cittadino aveva stabilito temporaneamente la propria residenza.

La suddetta Amministrazione, tuttavia, non provvedeva a dare avvio alla procedura di valutazione della sussistenza dell'emergenza abitativa, ribadendo l'impossibilità di affrontare la situazione di disagio rappresentata dal cittadino non essendo presenti nel territorio comunale alloggi di edilizia residenziale pubblica.

Tutto ciò, senza tenere conto, in particolare, del fondamentale ruolo svolto dall'Agenzia per la casa, competente per territorio, nel dare concreta attuazione ai provvedimenti di assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica adottati dai Comuni, non solo a seguito di appositi Bandi di concorso ma anche nei casi eccezionali di accertata emergenza abitativa.

In conclusione, mediante il coinvolgimento dell'Amministrazione del Comune capoluogo di Provincia ed il supporto di nuovi interventi svolti dall'Ufficio del Difensore Civico regionale, il cittadino ha potuto vedere accertata la propria situazione di emergenza abitativa, con la conseguente assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica.

Allegato 3) Interventi del Difensore Civico nei casi di impossibilità, da parte del contribuente, di dimostrare l'effettivo pagamento del bollo auto.

Questo Ufficio ha avuto modo di occuparsi, nel corso dell'anno, di alcune questioni riguardanti la materia del pagamento della tassa automobilistica. In particolare i cittadini interessati hanno lamentato di aver ricevuto, da parte del competente Ufficio Tributi della Regione, avvisi di accertamento di mancato pagamento, nonostante ritenessero con certezza di aver assolto tale obbligo.

I casi sottoposti all'esame dell'Ufficio hanno evidenziato che la problematica è molto sentita dai contribuenti e genera, sovente, un notevole disagio nei cittadini, causato dal ricevere avvisi di accertamento che successivamente, in certi casi, si sono rivelati errati, in quanto gli interessati provvedevano a reperire ed esibire la ricevuta di pagamento.

Fra le pratiche esaminate va poi citato un caso particolare, consistente nell'impossibilità materiale per l'interessato di presentare la ricevuta di pagamento. Il contribuente in questione, avendo ricevuto un avviso di mancato pagamento

del bollo auto per l'anno 2003, procedeva a verificare la propria posizione, riscontrando tra i propri documenti le ricevute delle tasse automobilistiche pagate per gli anni 2002-2006.

Qualche giorno dopo il suddetto era vittima del furto dell'auto, nella quale era custodita peraltro la borsa personale contenente tutti i documenti necessari a dimostrare il regolare pagamento delle tasse.

Impossibilitato, pertanto, a dimostrare al Settore Tributi della Regione Piemonte l'avvenuto versamento della tassa, provvedeva a trasmettere copia della denuncia di furto dell'auto, nonché un'autocertificazione relativa all'avvenuto pagamento della tassa stessa.

Il Settore Tributi, tuttavia, comunicava che dagli accertamenti compiuti presso gli archivi di riferimento non era stato riscontrato il pagamento relativo all'anno 2003 ed invitava pertanto l'interessato a regolarizzare la propria posizione.

Questo Ufficio, presa visione della documentazione prodotta, ha provveduto a inviare al competente Settore regionale le debite osservazioni. Come reso noto dall'interessato, già per la tassa automobilistica relativa all'anno 2001, il Settore regionale Tributi aveva inoltrato un errato avviso di accertamento, in quanto l'interessato aveva potuto nell'occasione dimostrare con ricevuta il regolare e tempestivo pagamento.

Nel caso in esame l'interessato non aveva potuto, invece, dimostrare l'assolvimento dell'obbligo per mancanza di ricevuta non imputabile alla sua volontà. Alla luce del suddetto fatto, comprovato dalla denuncia di furto dell'autovettura, il Difensore Civico regionale non ha ritenuto equo che l'onere della prova ricadesse esclusivamente sull'interessato, dal momento che anche gli accertamenti compiuti dal Settore Tributi, presso gli archivi di riferimento, erano risultati infruttuosi.

Tale circostanza, avvalorata dall'emissione di avvisi di accertamento non dovuti, farebbe ritenere, altresì, che nei sistemi organizzativi degli intermediari della riscossione siano presenti tuttora delle criticità, per quanto riguarda l'aggiornamento degli archivi stessi.

Alla luce di quanto evidenziato, il Difensore Civico regionale ha pertanto invitato il competente settore regionale ad effettuare un ulteriore approfondimento sulla questione, in particolare sull'aggiornamento degli archivi gestiti dagli intermediari della riscossione.

La questione, allo stato degli atti, è tuttora pendente. Tuttavia a questo Ufficio risulta che, di recente, i preavvisi di accertamento di violazione, predisposti dal Settore regionale Tributi e dal Gestore convenzionato, contengono una clausola finale in cui si rende noto che l'onere di provare quanto affermato dal contribuente spetta alla Regione.

Questo significa che il contribuente, se lo desidera, può allegare a sostegno di ciò che afferma tutta la documentazione che possiede e che ritiene utile, ma non è obbligato a procurarsi alcun documento che sia già in possesso della Regione stessa o di altre pubbliche amministrazioni: sarà il competente settore regionale a doversi attivare per verificare se le affermazioni del contribuente corrispondono al vero.

Tale clausola, inserita nei preavvisi di accertamento, costituisce un notevole passo in avanti nella direzione indicata dall'Ufficio del Difensore Civico regionale, contribuendo ad evitare al cittadino spiacevoli ed indebite controversie con l'amministrazione regionale, nei casi in cui per motivi a lui non imputabili sia impossibilitato a produrre l'idonea documentazione giustificativa.

Allegato 4) Intervento del Difensore Civico per la difficoltà nell'inserimento di tossicodipendenti in strutture idonee.

Nel corso del 2007 questo Ufficio è stato più volte interessato per problemi riguardanti le difficoltà incontrate dai genitori di ragazzi che vivono una situazione di tossicodipendenza.

Acquisire consapevolezza del proprio stato di tossicodipendenza comporta disagi di vario genere che frequentemente si ripercuotono sulle relazioni interpersonali più significative, tra le quali, indubbiamente, quelle familiari. Nei casi trattati, è emerso un forte conflitto familiare che, mettendo a dura prova la struttura emotiva delle persone, ha progressivamente determinato l'impossibilità di gestire in casa un così grave disagio.

Si è riscontrato inoltre che ciascun familiare - genitore, tutore o parente prossimo che sia - può essere, o mostrarsi diversamente disponibile nei confronti del soggetto malato. Così come è vero che ciascuno può avere bisogno di particolari tempi e opportunità perché tale processo abbia luogo.

In questi casi può essere utile l'appoggio di persone esterne ed esperte che abbiano già affrontato situazioni simili.

A questo proposito si è rilevato come l'inserimento del malato in strutture specializzate, individuate nei "centri di recupero", sia stato di grande aiuto, in primo luogo nei confronti dei soggetti interessati, ma anche di importante sostegno per i loro familiari.

E' stato determinante l'intervento del Difensore Civico in particolare quando si è rivolta all'Ufficio la mamma di un tossicodipendente, da molti anni con lei convivente ma, di fatto, senza fissa dimora.

La signora ha descritto una situazione ormai ingestibile in casa, considerati i ripetuti episodi di aggressività da parte del figlio nei suoi confronti e dello stato di salute della medesima sofferente di una grave patologia.

In questo caso il Difensore Civico si è rivolto al SerT Piemonte (Servizio Tossicodipendenze) che da anni seguiva il caso in questione, affinché individuasse una struttura idonea per l'inserimento definitivo del medesimo.

E' importante rilevare come i medici del SerT, a seguito della richiesta del Difensore Civico, si siano attivati tempestivamente e dopo solo 8 giorni, la mamma dell'interessato comunicava all'Ufficio che il figlio era già ospite di un Centro di Recupero.

All. 5) Inquinamento acustico e elettromagnetico.

Anche quest'anno sono pervenuti a questa Difesa Civica reclami riguardanti situazioni di **inquinamento acustico**, riconducibili per lo più ad attività artigianali o industriali o alla presenza di esercizi commerciali quali bar e altri locali di ritrovo.

In tutte le situazioni sottoposte all'attenzione dello scrivente, è emerso che tali problemi scaturiscono allorquando vi sia prossimità o compresenza fra aree residenziali e zona industriale o commerciale. In questo senso esempi eclatanti sono i casi di cittadini che risiedono sopra locali aperti al pubblico, come bar e sale da ballo oppure in immediata prossimità di industrie o attività artigianali rumorose. Esempi in questo senso si hanno anche laddove vengono installati macchinari rumorosi in prossimità di alloggi di civile abitazione.

Sempre più numerosi sono i cittadini costretti a subire quotidianamente le molestie derivanti dal rumore e/o dalle vibrazioni prodotte dalle suddette attività, con conseguente disturbo alle occupazioni lavorative ed al riposo necessario alla salute.

In tale settore, il legislatore nazionale è intervenuto attraverso l'emanazione della L. 26 ottobre 1995 n. 447, mentre in ambito regionale è intervenuta la L.R. 20 ottobre 2000 n. 52.

Purtroppo, l'esperienza acquisita da questa Difesa Civica nel corso degli ultimi anni di attività, insegna che non sempre la normativa viene rispettata mentre, anche laddove vengono attuati interventi da parte delle amministrazioni competenti, non necessariamente questi ultimi sortiscono effetti risolutivi per la popolazione residente.

Particolari aspetti di opacità riguardano inoltre l'effettività dei controlli, che non paiono, nella sostanza, idonei ad assicurare una tutela effettiva per i cittadini che, in alcuni casi, hanno prospettato all'attenzione dello scrivente situazioni di pesante e persistente inquinamento acustico, nonostante la formale regolarità delle autorizzazioni amministrative previste dalla legge.

Inoltre, la Difesa Civica nel corso del 2007 si è occupata della vicenda di un cittadino torinese proprietario di un immobile al piano rialzato confinante con una cantina occupata da una cabina elettrica di trasformazione di MT/BT da 22Kv.

Ciò che è apparso di tutta evidenza, nel caso specifico, sono stati i pericoli derivanti alla salute per l'esposizione prolungata **ai campi elettromagnetici**, pericolo a cui certamente sono sottoposti tutti coloro che vivono per periodi prolungati in abitazioni nelle quali i livelli di campo elettromagnetico sono costantemente o prevalentemente superiori alla soglia prevista dalla legge.

Inoltre, nella vicenda in esame, la situazione risultava aggravata dalla presenza, all'interno del nucleo familiare del cittadino, di soggetti in età infantile e adolescenziale.

Nel caso di esposizione a campi elettromagnetici, il pericolo deriva dal fattore temporale, dal prolungarsi cioè di detta esposizione.

Sebbene non ancora definitivamente accertato sul piano scientifico il nesso tra l'esposizione ai campi elettrici ed effetti cronici per la salute umana, appare comunque evidente che i valori riscontrati in concreto espongono i proprietari delle abitazioni ad una determinata e specifica situazione di rischio che comporta la probabilità di contrarre una patologia grave.

L'ordinamento non manca di una normativa sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici e elettromagnetici : si tratta della **Legge quadro 22.02.2001 n. 36**, mentre la Regione Piemonte ha adottato la **L.R. n. 19 del 3.08.2004** .

Vi è poi una disciplina specifica in ordine ai limiti massimi di esposizione ai campi elettrici e magnetici generati dagli elettrodotti: essa è stata dettata con il **D.P.C.M. 23.04.1992** .

La previsione di una specifica disciplina normativa indica che, allo stato delle conoscenze scientifiche, l'esposizione ai campi elettrici e magnetici generati da elettrodotti, qualora vengano superati determinati limiti, è considerata fonte di possibili effetti negativi sullo stato di salute.

Dunque, la presenza di tali discipline costituisce conferma che la protezione costituzionale del diritto alla salute inerisce sul piano sostanziale al diritto dell'individuo a che sia impedito agli altri consociati, ma anche alla pubblica amministrazione, di tenere condotte che possano ingenerare il sorgere di patologie,

come risultato dell'immissione nell'ambiente di fattori inquinanti (v. Cass. Civ. Sez. III, 27.07.2000 n. 9893).

Nel caso specifico, questa Difesa Civica ha rilevato che le disposizioni di cui agli artt. 4 e 5 DPCM 23.04.1992 (limiti di esposizione e distanze di rispetto dagli elettrodotti), inducono a ritenere che una cabina di trasformazione non possa essere installata all'interno di edifici o inglobata in essi, tenuto altresì conto che i limiti massimi fissati dal suddetto DPCM (campo elettrico 5 KV/m) sono assai elevati in quanto riferiti alle esposizioni istantanee.

Tale inconciliabilità, fra una cabina di trasformazione elettrica ed un alloggio di civile abitazione, nel caso specifico, è resa ancor più cogente dalla presenza di minori nel nucleo familiare del cittadino esponente.

All. 6) Intervento del Difensore Civico in ordine al rispetto della normativa igienico-sanitaria in presenza di allevamenti di animali in prossimità di centri abitati.

Anche nel corso del 2007 le problematiche concernenti i disagi, provocati dalla presenza di allevamenti nelle vicinanze di insediamenti abitativi, hanno costituito oggetto di interesse da parte dell'Ufficio.

Nell'esaminare tali questioni, l'Ufficio ha potuto rilevare come esse presentino una molteplicità di aspetti: dagli inconvenienti igienico-sanitari, e principalmente l'emissione di cattivi odori, fenomeno inevitabile per una struttura di allevamento di animali, alla questione di conformità normativa ed urbanistica della localizzazione dell'impresa di allevamento.

In particolare, in tale ambito si è potuto riscontrare come l'elemento di criticità sia soprattutto costituito dalla circostanza che l'allevamento o l'impianto produttivo siano ubicati nelle vicinanze di nuclei abitativi, con conseguente compromissione dell'igiene dell'abitato e pericolo per la salute pubblica.

Ulteriori elementi di criticità, emersi dall'analisi delle suddette problematiche, sono quelli concernenti le dimensioni dell'allevamento, le modalità di stabulazione nonché lo smaltimento dei reflui e lo stoccaggio dei liquami, che devono avvenire in modo tale da preservare l'ambiente, il paesaggio e la salute di coloro che vivono nella zona.

Nello specifico, l'Ufficio è intervenuto in un caso concernente l'attività praticata da un'associazione finalizzata alla protezione e alla salvaguardia dei cavalli. A tale proposito i cittadini interessati, residenti nell'area adiacente l'allevamento, hanno segnalato i problemi di ordine igienico-sanitario in considerazione della presenza di numerosi capi equini nelle vicinanze dei nuclei abitativi.

L'Ufficio ha pertanto provveduto a chiedere immediatamente chiarimenti agli Enti competenti (nello specifico l'Amministrazione comunale e l'ASL) in ordine alla segnalazione dei cittadini.

A seguito dell'intervento dell'Ufficio, l'ASL ha effettuato un sopralluogo, informando di aver dato corso ad accertamenti sull'idoneità del suolo in rapporto al numero di animali ospitati. Successivamente il Comune ha comunicato al Difensore Civico di avere disposto, con ordinanza contingibile ed urgente, l'immediata cessazione dell'ingresso di ulteriori capi equini sul terreno in uso all'associazione.



3) ELENCO DEI CASI

Per i casi contrassegnati (*) l'intervento è stato richiesto con esposto dai cittadini

1.	4.1.07*	Istanza in merito a costruzione di collettore di scarico acque di scolo in fosse biologiche.
2.	4.1.07*	Lamentato disservizio postale.
3.	4.1.07*	Richiesta di accesso ad atti amministrativi inerenti a corresponsione di arretrati pensionistici.
4.	5.1.07*	Controversie a seguito di ordinanza di demolizione di opere edile.
5.	5.1.07*	Quesito riguardante incentivo per rottamazione auto.
6.	9.1.07	Richiesta di informazioni in ordine a provvidenze economiche spettanti a invalido civile.
7.	9.1.07	Problemi nell'assegnazione di alloggio a studente universitario da parte dell'EDISU.
8.	9.1.07	Restituzione di cauzione versata per assegnazione di alloggio da parte dell'EDISU.
9.	9.1.07	Restituzione di cauzione versata per assegnazione di alloggio da parte dell'EDISU.
10.	9.1.07	Problemi nell'assegnazione di alloggio a studente universitario da parte dell'EDISU.
11.	9.1.07	Pagamento di tassa raccolta rifiuti per immobile non abitato.
12.	10.1.07	Rinnovo di concessione area comunale per attività d'arte contemporanea.
13.	10.1.07	Nomina ad assessore di sindaco dichiarato decaduto.
14.	10.1.07	Autorizzazione trasporto merci; richiesto risarcimento danni.
15.	10.1.07	Richiesta di intervento per la difesa della salute pubblica.
16.	11.1.07	Realizzazione di manto stradale in centro storico di cittadina della provincia.

17.	11.1.07	Realizzazione di impianto di diffusione audio sul suolo pubblico in ambito urbano.
18.	12.1.07*	Informazioni inerenti l'ammontare dell'assegno di invalidità e dell'indennità di accompagnamento.
19.	12.1.07*	Problemi sanitari derivanti da trasferimento di residenza.
20.	15.1.07*	Richiesta di chiarimenti per rimborso stipendi a segretario comunale.
21.	15.1.07	Erogazione di assegno di cura.
22.	15.1.07	Esecuzione di ordinanza oggetto di ricorso al TAR.
23.	15.1.07*	Richiesta di informazioni in merito a predisposizione di piano comunale di risanamento acustico.
24.	16.1.07*	Diniego di licenza edilizia.
25.	16.1.07	Informazioni su istanza di riconoscimento di malattia professionale.
26.	16.1.07	Requisiti di reddito necessari per usufruire all'esenzione del ticket sanitario.
27.	17.1.07	Richiesta di contributo una tantum spettante a cittadina ricoverata in struttura R.S.A. in regime convenzionale.
28.	17.1.07	Dimissione di anziano da struttura sanitaria pubblica.
29.	17.1.07*	Inquinamento acustico provocato da esercizio pubblico.
30.	18.1.07	Richiesta restituzione di borsa di studio erogata da Ente per il diritto allo studio.
31.	18.1.07	Scadenza di tesserino per la raccolta di tartufi a seguito di mancato versamento di tassa annuale.
32.	18.1.07	Ritardo nel ripristino di linea telefonica.
33.	18.1.07	Mancata registrazione di esame universitario da parte di segreteria di facoltà.
34.	19.1.07*	Richiesta di rimborso danni provocati da cinghiali.

35.	19.1.07*	Quesito riguardante cittadinanza italiana.
36.	22.1.07*	Situazione di pericolosità relativa a sentiero pedonale.
37.	23.1.07	Questioni concernenti pagamento di TARSU.
38.	23.1.07	Richiesta chiarimenti in merito ai criteri dell'assegnazione di posizione organizzativa in Ente pubblico.
39.	24.1.07	Corresponsione di pensione di invalidità da parte di istituto pensionistico.
40.	24.1.07*	Chiarimenti riguardanti bolletta emessa da gestore dell'acquedotto comunale.
41.	24.1.07	Problemi connessi a procedura di fermo amministrativo.
42.	24.1.07	Questione concernente il pagamento di tassa rifiuti solidi urbani.
43.	25.1.07*	Richiesta di sottoscrizione di impegni da parte di congiunti di cittadini ricoverati presso strutture socio-sanitarie.
44.	25.1.07*	Segnalazione di inquinamento acustico e ambientale prodotto da "eco isola".
45.	25.1.07*	Richiesta di carrozzina elettrica da parte di disabile.
46.	25.1.07	Richiesta informazioni su diritto di accesso agli atti amministrativi e visione di bilancio.
47.	25.1.07*	Tempi di attesa presso la commissione medica ASL per accertamento handicap.
48.	26.1.07*	Richiesta proveniente da dipendente della Provincia.
49.	26.1.07*	Rimborso incentivo rottamazione auto.
50.	26.1.07	Posizionamento di cartello stradale di fronte ad abitazione.
51.	28.1.07	Incongruenze rilevate nelle fatturazioni relative a contratto di telefonia.
52.	30.1.06	Requisizione di aree occupate da sedime stradale.
53.	30.1.06	Interruzione del servizio telefonico fisso in abitazione privata.

54.	30.1.06*	Spese per ritardata notifica di contravvenzione relativa a violazione del codice della strada.
55.	31.1.07	Disservizi da parte di ente gestore di telefonia.
56.	31.1.07	Sollecito di istanza di riscatto di periodi contributivi ai fini pensionistici.
57.	31.1.07	Rapporti condominiali.
58.	31.1.07	Diminuzione di erogazione di assegno sociale da parte di istituto pensionistico.
59.	1.2.07	Interventi relativi alla viabilità di strada vicinale.
60.	1.2.07	Presunte carenze di assistenza medica e sociale prestata a cittadina malata terminale.
61.	1.2.07	Presunte situazioni di danno derivanti da intervento chirurgico.
62.	2.2.07*	Quesito relativo a recupero di sottotetto ai fini abitativi.
63.	5.2.07*	Olimpiadi 2006. Presunto mancato pagamento d'indennità lavorativa.
64.	5.2.07*	Olimpiadi 2006. Presunto mancato pagamento d'indennità lavorativa.
65.	5.2.07*	Lamentata riduzione di fascia cimiteriale di rispetto.
66.	5.2.07*	Richiesta chiarimenti per l'iscrizione all'albo regionale del volontariato socio assistenziale.
67.	6.2.07	Sospensione di pagamento di pensione d'invalidità.
68.	6.2.07	Riconoscimento di indennità di amministrazione in quota pensionabile al 100%.
69.	6.2.07	Riconoscimento di indennità di amministrazione in quota pensionabile al 100%.
70.	6.2.07*	Riconoscimento di indennità di amministrazione in quota pensionabile al 100%.
71.	6.2.07*	Riconoscimento di indennità di amministrazione in quota pensionabile al 100%.
72.	6.2.07*	Riconoscimento di indennità di amministrazione in quota pensionabile al 100%.
73.	6.2.07*	Riconoscimento di indennità di amministrazione in quota pensionabile al 100%.
74.	6.2.07*	Riconoscimento di indennità di amministrazione in quota pensionabile al 100%.

75.	6.2.07*	Riconoscimento di indennità di amministrazione in quota pensionabile al 100%.
76.	6.2.07*	Riconoscimento di indennità di amministrazione in quota pensionabile al 100%.
77.	6.2.07*	Riconoscimento di indennità di amministrazione in quota pensionabile al 100%.
78.	6.2.07*	Riconoscimento di indennità di amministrazione in quota pensionabile al 100%.
79.	6.2.07*	Riconoscimento di indennità di amministrazione in quota pensionabile al 100%.
80.	6.2.07*	Riconoscimento di indennità di amministrazione in quota pensionabile al 100%.
81.	6.2.07*	Riconoscimento di indennità di amministrazione in quota pensionabile al 100%.
82.	6.2.07*	Riconoscimento di indennità di amministrazione in quota pensionabile al 100%.
83.	6.2.07*	Riconoscimento di indennità di amministrazione in quota pensionabile al 100%.
84.	6.2.07	Ritardo nella trasmissione di decreto per affido di figli minori.
85.	6.2.07	Richiesta di risarcimento di danni causati da azienda elettrica su terreno di proprietà privata.
86.	6.2.07*	Richiesta di contributo EDISU a titolare di borsa di studio ministeriale.
87.	6.2.07*	Richiesta di contributo EDISU a titolare di borsa di studio ministeriale.
88.	7.2.07	Recupero di somme versate per coniuge a carico di titolare di pensione.
89.	7.2.07*	Contributo al costo di servizi socio assistenziali.
90.	8.2.07	Diniego di contributo per la rottamazione auto
91.	8.2.07	Surroga di consigliere comunale.
92.	8.2.07	Sospensione di manifestazione fieristica.
93.	12.2.07	Locali e bar interni a struttura regionale; richiesta rimborso spese sostenute per lavori eseguiti.
94.	13.2.07*	Diniego di esenzione dal pagamento della tassa automobilistica a persona disabile.
95.	13.2.07	Accertamento d'ufficio da parte dell'agenzia dell'Entrate.

96.	13.2.07*	Richiesta di delimitazione di sentiero comunale.
97.	13.2.07	Passaggio di mezzi agricoli su proprietà privata.
98.	13.2.07	Abbandono di rifiuti ingombranti su suolo pubblico.
99.	14.2.07*	Riconoscimento di indennità di amministrazione in quota pensionabile al 100%.
100.	14.2.07*	Riconoscimento di indennità di amministrazione in quota pensionabile al 100%.
101.	14.2.07*	Procedura amministrativa connessa al riconoscimento di cittadinanza italiana.
102.	14.2.07*	Procedura amministrativa connessa al riconoscimento di cittadinanza italiana.
103.	14.2.07*	Procedura amministrativa connessa al riconoscimento di cittadinanza italiana.
104.	14.2.07*	Procedura amministrativa connessa al riconoscimento di cittadinanza italiana.
105.	14.2.07*	Procedura amministrativa connessa al riconoscimento di cittadinanza italiana.
106.	14.2.07*	Procedura amministrativa connessa al riconoscimento di cittadinanza italiana.
107.	14.2.07*	Procedura amministrativa connessa al riconoscimento di cittadinanza italiana.
108.	14.2.07*	Procedura amministrativa connessa al riconoscimento di cittadinanza italiana.
109.	14.2.07*	Procedura amministrativa connessa al riconoscimento di cittadinanza italiana.
110.	14.2.07*	Procedura amministrativa connessa al riconoscimento di cittadinanza italiana.
111.	14.2.07*	Procedura amministrativa connessa al riconoscimento di cittadinanza italiana.
112.	14.2.07*	Procedura amministrativa connessa al riconoscimento di cittadinanza italiana.
113.	14.2.07*	Procedura amministrativa connessa al riconoscimento di cittadinanza italiana.
114.	15.2.07*	Procedura amministrativa connessa al riconoscimento di cittadinanza italiana.
115.	15.2.07*	Procedura amministrativa connessa al riconoscimento di cittadinanza italiana.

116.	15.2.07*	Procedura amministrativa connessa al riconoscimento di cittadinanza italiana.
117.	15.2.07*	Procedura amministrativa connessa al riconoscimento di cittadinanza italiana.
118.	15.2.07*	Procedura amministrativa connessa al riconoscimento di cittadinanza italiana.
119.	15.2.07*	Procedura amministrativa connessa al riconoscimento di cittadinanza italiana.
120.	16.2.07	Osservazioni a P.R.G.C.
121.	19.2.07	Tempi di attesa per convenzioni in R.S.A.
122.	19.2.07*	Rimozione di deposito abusivo di rifiuti.
123.	20.2.07	Richiesta di inquadramento superiore da parte di lavoratore subordinato.
124.	20.2.07	Esecuzione di pignoramento.
125.	20.2.07	Richiesta di informazioni relativa a gestione di stralcio a preesistente azienda sanitaria.
126.	21.2.07	Inserimento di anziano non autosufficiente in struttura R.S.A.
127.	21.2.07	Integrazione di retta in R.S.A. per anziano ricoverato.
128.	21.2.07*	Segnalazione di abuso d'ufficio nei confronti di funzionario di ente pubblico.
129.	22.2.07*	Richiesta di intervento su giudizio proposto avanti al TAR.
130.	22.2.07*	Sussidio economico per terapie artistiche.
131.	22.2.07	Recupero parziale di contributo alluvionale da parte dei amministrazione comunale.
132.	26.2.07*	Richiesta di rimozione di cartello stradale da parte di cittadino.
133.	26.2.07*	Mancato riscontro ad istanza di conciliazione con operatore di telefonia.
134.	27.2.07	Informazioni su modalità di interventi di domiciliarità.
135.	27.2.07	Cure mediche all'estero richiesta rimborso totale.
136.	27.2.07	Avviso di accertamento di mancato pagamento di tassa automobilistica.
137.	27.2.07*	Disguidi per servizi telefonici.

138.	27.2.07*	Calcoli errati nella dichiarazione dei redditi; richiesta intervento.
139.	27.2.07*	Procedura amministrativa connessa al riconoscimento di cittadinanza italiana.
140.	1.3.07*	Presunte irregolarità edilizie.
141.	1.3.07	Interruzione di strada vicinale.
142.	1.3.07*	Richiesta di restituzione di somma pagata a seguito di indebita contravvenzione.
143.	1.3.07*	Prospetti analitici relativi a trattamento pensionistico.
144.	1.3.07*	Modalità per l'istituzione del difensore civico comunale.
145.	1.3.07*	Ricorso per mancato accesso agli atti amministrativi.
146.	5.3.07*	Errato conteggio sull'effettivo consumo di energia elettrica.
147.	6.3.07	Richiesta di rimborso di bonus fiscale per acquisto di carburante.
148.	6.3.07	Richiesta di rimborso di bonus fiscale per acquisto di carburante.
149.	6.3.07	Richiesta di rimborso di bonus fiscale per acquisto di carburante.
150.	6.3.07	Permesso di costruzione di un cancello su proprietà privata.
151.	6.3.07*	Tessera per acquisto di libri; richiesta rescissione di contratto.
152.	6.3.07	Richiesta di modifica di protesi dentaria fornita da A.S.L.
153.	6.3.07*	Acquisizione demaniale; mancato accesso dell'AIPO.
154.	7.3.07	Trasferimento di dipendente presso ditta privata.
155.	7.3.07	Posizionamento di legnaia in prossimità di abitazione con deviazione di corso d'acqua.
156.	8.3.07	Problematica relativa a liquidazione pensionistica.

157.	9.3.07*	Sanzione amministrativa per dimenticanza di abbonamento tranviario.
158.	9.3.07*	Variante a P.R.G.C.; richiesta di trasparenza amministrativa.
159.	9.3.07	Rateizzazione di debito derivante da imposta comunale (ex tarsu).
160.	9.3.07*	Mancato riscontro a richiesta di informazioni rivolta ad amministrazione comunale inerente sicurezza di giocattoli.
161.	9.3.07*	Segnalazioni di presunti disservizi di ufficio postale.
162.	9.3.07*	Mancato riscontro da parte di amministrazione comunale inerente riapertura al transito pubblico.
163.	9.3.07*	Verifica assegnazioni di posizioni organizzative.
164.	9.3.07*	Ricorso avverso diniego di accesso ad atti amministrativi.
165.	12.3.07*	Richiesta informazioni relative ad inceneritore.
166.	13.3.07	Concessione della gestione di esercizio pubblico da parte di Ente Parco.
167.	14.3.07	Diniego di contributo per rottamazione auto.
168.	14.3.07*	Esposto relativo a campionato di sci per amministratori locali.
169.	14.3.07	Richiesta rinnovo di permesso parcheggio disabili per cinque anni.
170.	14.3.07	Richiesta di annullamento e sospensione degli effetti di determinazione adottata da Azienda sanitaria.
171.	14.3.07	Mancato pagamento di cartelle esattoriali.
172.	14.3.07	Procedura amministrativa connessa al riconoscimento di cittadinanza italiana.
173.	15.3.07*	Quesito relativo alla responsabilità per danni nell'esercizio sanitario.
174.	15.3.07*	Informazioni su maggiorazione ticket sanitario.
175.	15.3.07*	Richiesta parere relativo ad integrazione di pagamento multa per infrazione al codice della strada.
176.	15.3.07	Recupero contributo alluvione 2000.

177.	16.3.07	Quesito relativo a retribuzione pensionabile.
178.	16.3.07	Mancato riconoscimento di indennità di accompagnamento.
179.	19.3.07*	Diniego di diritto d'accesso ai documenti amministrativi.
180.	20.3.07	Mancato riconoscimento di scatti di anzianità a beneficio di operatore socio-sanitario assistenziale.
181.	20.3.07	Mancato riconoscimento di scatti di anzianità a beneficio di operatore socio-sanitario assistenziale.
182.	20.3.07	Mancato riconoscimento di scatti di anzianità a beneficio di operatore socio-sanitario assistenziale.
183.	21.3.07	Mancato riconoscimento di scatti di anzianità a beneficio di operatore socio-sanitario assistenziale.
184.	21.3.07*	Contribuzione studentesca anno 2006-2007.
185.	23.3.07	Richiesta di pagamento TARSU a cittadino non più residente né possessore dell'immobile.
186.	23.3.07*	Mancata risposta a richiesta di agevolazioni pagamenti raccolta rifiuti solidi urbani.
187.	26.3.07*	Disagi telefonici.
188.	27.3.07*	Mancato riscontro a richiesta di mobilità.
189.	27.3.07*	Diniego di accesso agli atti amministrativi.
190.	27.3.07	Verbali di accertamento di violazione amministrativa.
191.	27.3.07	Requisiti per immatricolazione di autovettura da parte di cittadino comunitario.
192.	27.3.07	Segnalazione di presunto errore nell'informativa internet sul bollo auto.
193.	28.3.07	Pensione di reversibilità a coniuge superstite con sentenza di divorzio.
194.	28.3.07*	Problematica relativa idoneità all'insegnamento
195.	28.3.07	Mancata erogazione di arretrati pensionistici.
196.	28.3.07	Mancata erogazione di indennità di fine servizio.
197.	29.3.07*	Diniego di accesso a documenti amministrativi.

198.	2.4.07*	Mancato riconoscimento di scatti di anzianità a beneficio di operatore socio sanitario assistenziale.
199.	2.4.07*	Mancato riconoscimento di scatti di anzianità a beneficio di operatore socio-sanitario assistenziale.
200.	2.4.07*	Mancato riconoscimento di scatti di anzianità a beneficio di operatore socio-sanitario assistenziale.
201.	2.4.07*	Mancato riconoscimento di scatti di anzianità a beneficio di operatore socio-sanitario assistenziale.
202.	2.4.07*	Mancato riconoscimento di scatti di anzianità a beneficio di operatore socio-sanitario assistenziale.
203.	2.4.07*	Mancato riconoscimento di scatti di anzianità a beneficio di operatore socio-sanitario assistenziale.
204.	2.4.07*	Mancato riconoscimento di scatti di anzianità a beneficio di operatore socio-sanitario assistenziale.
205.	2.4.07*	Mancato riconoscimento di scatti di anzianità a beneficio di operatore socio-sanitario assistenziale.
206.	3.4.07*	Mancato riconoscimento di scatti di anzianità a beneficio di operatore socio-sanitario assistenziale.
207.	3.4.07	Richiesta rimborso spese sostenute per intervento chirurgico.
208.	3.4.07*	Mancato riconoscimento di scatti di anzianità a beneficio di operatore socio-sanitario assistenziale.
209.	3.4.07*	Mancato riconoscimento di scatti di anzianità a beneficio di operatore socio-sanitario assistenziale.
210.	3.4.07*	Mancato riconoscimento di scatti di anzianità a beneficio di operatore socio-sanitario assistenziale.

211.	3.4.07*	Mancato riconoscimento di scatti di anzianità a beneficio di operatore socio-sanitario assistenziale.
212.	3.4.07*	Mancato riconoscimento di scatti di anzianità a beneficio di operatore socio-sanitario assistenziale.
213.	3.4.07*	Mancato riconoscimento di scatti di anzianità a beneficio di operatore socio-sanitario assistenziale.
214.	3.4.07	Manutenzione di immobile ATC.
215.	3.4.07	Richiesta rimborso di spese sostenute per sostituzione di caldaia presso immobile ATC
216.	3.4.07	Procedimento espropriativo finalizzato alla realizzazione di pista da sci e agro-silvo-pastorale.
217.	3.4.07	Realizzazione di strada abusiva da parte di Comune.
218.	3.4.07*	Richiesta assegnazione medico di base a cittadina non residente.
219.	3.4.07*	Mancata possibilità di usufruire di bonus per acquisto materiale informatico.
220.	4.4.07	Presunta decurtazione di pensione.
221.	4.4.07	Mancato riconoscimento di scatti di anzianità a beneficio di operatore socio-sanitario assistenziale.
222.	4.4.07	Mancato riconoscimento di scatti di anzianità a beneficio di operatore socio-sanitario assistenziale.
223.	4.4.07	Mancato riconoscimento di scatti di anzianità a beneficio di operatore socio-sanitario assistenziale.
224.	4.4.07	Mancato riconoscimento di scatti di anzianità a beneficio di operatore socio-sanitario assistenziale.
225.	4.4.07	Mancato riconoscimento di scatti di anzianità a beneficio di operatore socio-sanitario assistenziale.

226.	4.4.07	Mancato riconoscimento di scatti di anzianità a beneficio di operatore socio-sanitario assistenziale.
227.	4.4.07	Mancato riconoscimento di scatti di anzianità a beneficio di operatore socio-sanitario assistenziale.
228.	4.4.07	Mancato riconoscimento di scatti di anzianità a beneficio di operatore socio-sanitario assistenziale.
229.	4.4.07	Mancato riconoscimento di scatti di anzianità a beneficio di operatore socio-sanitario assistenziale.
230.	4.4.07	Mancato riconoscimento di scatti di anzianità a beneficio di operatore socio-sanitario assistenziale.
231.	4.4.07	Danni derivanti da transito ferroviario.
232.	5.4.07	Mancato riconoscimento di scatti di anzianità a beneficio di operatore socio-sanitario assistenziale.
233.	5.4.07	Mancato riconoscimento di scatti di anzianità a beneficio di operatore socio-sanitario assistenziale.
234.	5.4.07	Mancato riconoscimento di scatti di anzianità a beneficio di operatore socio-sanitario assistenziale.
235.	5.4.07	Mancato riconoscimento di scatti di anzianità a beneficio di operatore socio-sanitario assistenziale.
236.	5.4.07	Ripetizione di indennità erogata nell'ambito di procedura di mobilità.
237.	5.4.07*	Mancato riconoscimento di scatti di anzianità a beneficio di operatore socio-sanitario assistenziale.
238.	5.4.07*	Manutenzione di sponde e alveo torrente. Richiesta di autorizzazione per eseguire i lavori.
239.	6.4.07*	Mancato riconoscimento di scatti di anzianità a beneficio di operatore socio-sanitario assistenziale.

240.	6.4.07*	Mancato riconoscimento di scatti di anzianità a beneficio di operatore socio-sanitario assistenziale.
241.	6.4.07*	Richiesta di trasferimento presso altra sede universitaria da parte di cittadina extracomunitaria.
242.	10.4.07*	Problemi inerenti utenze telefoniche.
243.	10.4.07*	Richiesta di concessione cittadinanza italiana.
244.	10.4.07	Carenza di capacità ricettiva di reparto ospedaliero.
245.	10.4.07*	Presunto arrogante comportamento di gestore di attività commerciale.
246.	10.4.07*	Istanza relativa a dislivello degli attraversamenti pedonali.
247.	10.4.07*	Mancato riconoscimento di scatti di anzianità a beneficio di operatore socio-sanitario assistenziale.
248.	10.4.07*	Mancato riconoscimento di scatti di anzianità a beneficio di operatore socio-sanitario assistenziale.
249.	10.4.07*	Mancato riconoscimento di scatti di anzianità a beneficio di operatore socio-sanitario assistenziale.
250.	10.4.07*	Mancato riconoscimento di scatti di anzianità a beneficio di operatore socio-sanitario assistenziale.
251.	10.4.07*	Mancato riconoscimento di scatti di anzianità a beneficio di operatore socio-sanitario assistenziale.
252.	10.4.07*	Mancato riconoscimento di scatti di anzianità a beneficio di operatore socio-sanitario assistenziale.
253.	11.4.07	Avviso di accertamento di reddito imponibile ed imposta dovuta a titolo IRPEF.
254.	11.4.07	Realizzazione abusiva di fognatura.
255.	11.4.07	Richiesta di sopralluogo per verifica impianto di distribuzione carburante.

256.	11.4.07	Richiesta di intervento di assistenza sociale da parte di Comune.
257.	12.4.07	Diniego di risarcimento danni causati da cinghiale.
258.	12.4.07*	Tracimazione di acqua da bealera.
259.	13.4.07*	Mancato riconoscimento di scatti di anzianità a beneficio di operatore socio-sanitario assistenziale.
260.	13.4.07*	Mancato riconoscimento di scatti di anzianità a beneficio di operatore socio-sanitario assistenziale.
261.	13.4.07*	Mancato riconoscimento di scatti di anzianità a beneficio di operatore socio-sanitario assistenziale.
262.	13.4.07*	Mancato riconoscimento di scatti di anzianità a beneficio di operatore socio-sanitario assistenziale.
263.	13.4.07	Consigliere comunale sollevato da incarico di capogruppo.
264.	16.4.07*	Mancata risposta a richiesta di chiarimenti a gestore erogatore energia elettrica.
265.	16.4.07*	Controversie di lavoro; insinuazione nello stato passivo del fallimento.
266.	16.4.07*	Diniego tacito di rilascio di documentazione.
267.	16.4.07	Applicazione della tariffa di igiene ambientale (già tassa raccolta rifiuti).
268.	17.4.07*	Mancato riconoscimento di scatti di anzianità a beneficio di operatore socio-sanitario assistenziale.
269.	17.4.07*	Mancato riconoscimento di scatti di anzianità a beneficio di operatore socio-sanitario assistenziale.
270.	17.4.07*	Mancato riconoscimento di scatti di anzianità a beneficio di operatore socio-sanitario assistenziale.
271.	17.4.07*	Mancato riconoscimento di scatti di anzianità a beneficio di operatore socio-sanitario assistenziale.

272.	17.4.07*	Mancato riconoscimento di scatti di anzianità a beneficio di operatore socio-sanitario assistenziale.
273.	17.4.07*	Mancato riconoscimento di scatti di anzianità a beneficio di operatore socio-sanitario assistenziale.
274.	17.4.07*	Mancato riconoscimento di scatti di anzianità a beneficio di operatore socio-sanitario assistenziale.
275.	17.4.07*	Mancato riconoscimento di scatti di anzianità a beneficio di operatore socio-sanitario assistenziale.
276.	17.4.07*	Mancato riconoscimento di scatti di anzianità a beneficio di operatore socio-sanitario assistenziale.
277.	17.4.07*	Richiesta di importi superiori a quelli stabiliti dalla D.G.R. da parte RSA.
278.	17.4.07*	Richiesta di importi superiori a quelli stabiliti dalla D.G.R. da parte RSA.
279.	17.4.07*	Procedura amministrativa connessa al riconoscimento di cittadinanza.
280.	17.4.07	Procedura amministrativa connessa al riconoscimento di cittadinanza.
281.	17.4.07	Mancata risposta da parte di amministrazione comunale relativa a convenzione urbanistica.
282.	17.4.07	Applicabilità di tassazione separata su emolumenti accessori corrisposti a lavoratore.
283.	18.4.07*	Richiesta di ulteriore contenitore per la raccolta differenziata.
284.	18.4.07*	Integrazione lavorativa delle persone con disabilità legge 68/99.
285.	18.4.07	Riconoscimento di rischio lavorativo conseguente ad esposizione ad amianto ai fini pensionistici.
286.	18.4.07	Disdetta di abbonamento telefonia mobile.
287.	18.4.07	Esenzione degli edifici di culto dal pagamento della tariffa di igiene ambientale.

288.	18.4.07*	Modalità di esecuzione della raccolta rifiuti porta a porta.
289.	19.4.07	Presunte violazioni di norme relative alla privacy.
290.	19.4.07	Richiesta di benefici economici previsti dalla legge 210/92.
291.	20.4.07*	Mancata risposta da parte di gestore telefonico a richiesta di tecnico per messa a punto impianto lasciato in sospeso.
292.	23.4.07*	Disguidi nei servizi di telecomunicazioni.
293.	24.4.07	Disservizi nel recapito di corrispondenza.
294.	24.4.07	Rischio di disservizi presso struttura ospedaliera.
295.	24.4.07*	Istanza di accesso agli atti amministrativi.
296.	24.4.07*	Istanza di accesso agli atti amministrativi.
297.	26.4.07	Richiesta a Ente previdenziale di costituzione di rendita vitalizia per coltivatore diretto.
298.	26.4.07*	Tempi di attesa per prenotazione di visita specialistica a cardiopatico.
299.	26.4.07*	Controversie in merito a rilascio di cittadinanza italiana a cittadino boliviano.
300.	27.4.07*	Progetto edilizio di realizzazione di grattacielo in Comune ligure.
301.	27.4.07*	Mancata risposta da parte di istituto previdenziale a domanda di riconoscimento esposizione all'amianto.
302.	2.5.07*	Richiesta informazioni su progetto presentato a Comune per realizzazione di marciapiede.
303.	2.5.07*	Diniego di accesso agli atti amministrativi.
304.	2.5.07*	Ricorso avverso atto di pagamento di T.F.R.
305.	2.5.07*	Risarcimento danni per violazione del patto di non concorrenza.
306.	3.5.07	Accertamento di invalidità civile per presunto aggravamento.
307.	4.5.07*	Richiesta bonus fiscale per rottamazione auto.
308.	4.5.07*	Richiesta rimborso di eccedenze versate a Uniriscossione.

309.	7.5.07	Richiesta di certificazione attestante versamenti contributivi.
310.	8.5.07	Problemi condominiali.
311.	8.5.07*	Cittadina invalida; richiesta sostegno economico.
312.	8.5.07*	Disagio di alunno di scuola primaria; mancato riscontro a richiesta di chiarimenti a URP di provveditorato.
313.	9.5.07	Accertamento relativo al pagamento di tassa automobilistica.
314.	9.5.07	Richiesta parere in merito a contenzioso di aree demaniali.
315.	9.5.07	Rispetto della distanza delle colture agricole dagli edifici confinanti.
316.	10.5.07	Mancato indennizzo di giornate di malattia da parte di ente previdenziale.
317.	10.5.07*	problemi nella fornitura trimestrale dei ausili sanitari.
318.	10.5.07	Richiesta di informazioni su allacciamento fognatura.
319.	10.5.07	Richiesta chiarimenti su finanziamenti a Comune.
320.	10.5.07	Questioni riguardanti la raccolta differenziata dei rifiuti "porta a porta".
321.	10.5.07	Questioni riguardanti la raccolta differenziata dei rifiuti "porta a porta".
322.	10.5.07*	Trasferimento di c/c bancario.
323.	11.5.07	Accesso ad abitazione mediante strada vicinale.
324.	15.5.07	Rumorosità molesta indotta da cattivo funzionamento di autoclave in immobile ATC
325.	15.5.07	Problemi assistenziali a disabili.
326.	15.5.07	Richiesta di accesso a documentazione concernente retribuzione accessoria di dipendente comunale.
327.	15.5.07	Rimozione di opere di recinzione abusivamente realizzate.
328.	16.05.07*	Disattivazione di linea telefonica da parte di gestore.

329.	16.5.07*	Richiesta rimborso tassa automobilistica.
330.	16.5.07*	Ripetizione di pagamento ICI.
331.	16.5.07	Osservazioni a progetto preliminare per la realizzazione di strada provinciale.
332.	17.5.07	Richiesta di informazioni in ordine ad attività svolta da struttura sanitaria.
333.	21.5.07	Richiesta di uniformità delle giornate venatorie.
334.	21.5.07*	Osservazioni in merito al referendum istituzionale.
335.	22.5.07	Problematiche varie di tipo condominiale.
336.	22.5.07*	Basilica di Superga; impianti di telecomunicazione posti in fregio al sagrato.
337.	22.5.07	Mancata comunicazione da parte di istituto previdenziale di sgravio di cartella esattoriale.
338.	23.5.07	Esecuzione di lavori di sistemazione di strada privata in assenza di preventive autorizzazione.
339.	23.5.07	Richiesta di autorizzazione paesaggistica ai sensi della Lr. 20/89.
340.	23.5.07	Richiesta di chiarimenti su procedura concorsuale.
341.	24.5.07*	Richiesta di assistenza domiciliare a cittadino disabile.
342.	24.5.07*	Comunicazioni relative a richiesta di accredito di periodi di disoccupazione involontaria.
343.	24.5.07	Richiesta di chiarimenti relative a consultazioni elettorali.
344.	25.5.07	Impianti di telefonia mobile.
345.	25.5.07	Richiesta di rimozione impianti di telefonia mobile dai pressi di scuola elementare.
346.	25.5.107	Ripetitore per telefonia mobile installato all'interno di complesso sportivo adiacente giardini pubblici.
347.	25.5.07	Richiesta di eliminazione di cabine elettriche da edificio cittadino.
348.	25.5.07	Problematiche relative a inquinamento elettromagnetico.
349.	29.5.07	Chiarimenti in ordine a danneggiamento di piste per aereo modellismo.

350.	29.5.07*	Variante al P.R.G.C.
351.	29.5.07	Richiesta di versamento di periodo contributivo a dipendente statale già in quiescenza.
352.	29.5.07	Posa in opera di asfalto su strada privata.
353.	29.5.07*	Integrazione di retta per ricovero anziano.
354.	30.5.07*	Mancato riconoscimento di crediti formativi E.C.M. Europei.
355.	30.5.07*	Indennizzo per occupazione sedime demaniale.
356.	30.5.07	Richiesta di pagamento di tassa sulle concessioni regionali.
357.	30.5.07	Osservazioni al P.R.G.C.
358.	30.5.07	Informazioni in ordine a revisione di patente di guida.
359.	31.5.07	Detrazioni per carichi di famiglia.
360.	31.5.07	Difficoltà nella prenotazione di trattamenti logopedico ospedaliero per soggetto portatore di grave patologia.
361.	31.5.07*	Richiesta di documenti per riconoscimento del titolo di infermiera professionale.
362.	31.5.07*	Condizioni di accesso a documentazione di Ente locale.
363.	1.6.06*	Referendum contro la chiusura di scuola materna.
364.	5.6.07	Determinazione corretta scadenza bollo auto.
365.	6.6.07	Officina rumorosa; inquinamento acustico e presumibile presenza di amianto.
366.	6.6.07	Commissione regionale ospedale senza dolore; richiesta di chiarimenti.
367.	6.6.07*	Predisposizione di esposto relativo ad affermazioni di preside di istituto scolastico.
368.	6.6.07	Acquisto di alloggio in edilizia convenzionata.
369.	6.6.07*	Richiesta di integrazione retta per cittadino ospite in struttura sanitaria.
370.	6.6.07*	Problematica relativa all'ottenimento dell'indennità di accompagnamento ad invalido civile.
371.	6.6.07*	Questioni riguardanti gli anziani colpiti da patologie invalidanti e da non autosufficienza.

372.	7.6.07	Importo anomalo di bolletta energia elettrica.
373.	7.6.07*	Trattamenti medici connessi a strappo muscolare.
374.	7.6.07	Rinvenimento di oggetti rubati; erronea indicazione da parte di comando dei carabinieri.
375.	7.6.07	Richiesta di chiarimenti in ordine a idoneità lavorativa.
376.	7.6.07*	Segnalazione in ordine a installazione di dissuasori di velocità.
377.	7.6.07*	Richiesta di incasso cavo elettrico.
378.	7.6.07*	Segnalazione in ordine a malfunzionamento di impianti pubblici di illuminazione.
379.	7.6.07	Richiesta di pagamento canoni demaniali relativi a corsi d'acqua.
380.	7.6.07	Problematica derivante da realizzazione di opere di raccolta e smaltimento acque.
381.	7.6.07	Problematica derivante da realizzazione di opere di raccolta e smaltimento acque.
382.	7.6.07	Problematica derivante da realizzazione di opere di raccolta e smaltimento acque.
383.	8.6.07	Informazioni su mutuo casa INPDAP a dipendente di ente pubblico.
384.	8.6.07*	Infiltrazioni in proprietà derivanti da condotta fognaria.
385.	8.6.07	Questioni inerenti a terapie sanitarie.
386.	11.6.07	Presunta non conformità al piano regolatore di opere edilizie.
387.	12.6.07	Richiesta di applicazione dei benefici della legge 336/70
388.	12.6.07	Richiesta di informazioni in ordine a visure catastali concernenti immobili A.T.C.
389.	12.6.07	Problemi di spedizioni postale.
390.	13.6.07	Esposto in merito a trattamenti sanitari presso centro trasfusionale.
391.	13.6.07	Diniego di concessione di sostegno alla locazione.
392.	13.6.07	Diniego di beneficio economico per invalidità civile a cittadino extracomunitario.

393.	13.6.07	Richiesta di sussidio economico a Comune.
394.	13.6.07	Richiesta di pagamento di bollo auto a cittadina esente ai sensi della legge 104/92.
395.	13.6.07	Segnalazione di disservizio telefonico.
396.	14.6.07	Cartella di pagamento per consumi acqua.
397.	15.6.07	Questione concernente permessi lavorativi per l'assistenza a persona grave.
398.	18.6.07*	Questioni attinenti al servizio prestato a favore di A.S.L.
399.	19.6.07*	Richiesta di pagamento canoni demaniali relativi a corso d'acqua.
400.	19.6.07*	Richiesta di pagamento canoni demaniali relativi a corso d'acqua.
401.	19.6.07*	Richiesta intervento per assegnazione contributi.
402.	19.6.07	Richiesta d'ausilio tecnico per soggetto con ridotta capacità di deambulazione.
403.	19.6.07	Fermo amministrativo di beni mobili; richiesta informazioni.
404.	19.6.07	Problemi per rinnovo annuale di patente di guida.
405.	20.6.07	Mancata ammissione di studente ad esame di maturità.
406.	20.6.07	Presunta morosità nel pagamento d'imposta sul reddito.
407.	20.6.07	Problemi relativi a nomina di guardia giurata.
408.	21.6.07	Problematica relativa a trattamento di fisioterapia a paziente disabile.
409.	21.6.07	Richiesta di riconoscimento di cittadinanza italiana.
410.	22.6.07*	Presunta illegittimità di regolamento per la disciplina degli usi civici.
411.	22.6.07*	Richiesta di riduzione I.C.I.
412.	22.6.07*	Mancato riscontro a nota inviata da cittadino da parte di struttura regionale.
413.	22.6.07*	Dimissioni da consigliere comunale.
414.	25.6.07*	Inquinamento acustico ed ambientale.
415.	25.6.07*	Richiesta di informazioni da parte di ipovedenti.

416.	25.6.07*	Informazioni su eventuale apertura di plesso scolastico per agevolare l'accesso alla scuola elementare a minore affetto da grave patologia.
417.	26.6.07	Ricorso avverso reiezione di domanda di disoccupazione.
418.	26.6.07*	Riconoscimento di rischio radiologico.
419.	26.6.07*	Richiesta di chiarimenti in ordine a procedimenti giudiziari.
420.	27.6.07	Problematica relativa a definizione di confini.
421.	27.6.07	Richiesta di copia di documento programmatico sulla sicurezza.
422.	27.6.07	Questione concernente tasse per i rifiuti solidi urbani a carico di non residenti.
423.	27.6.07	Contestata regolarità di opere edilizie.
424.	28.6.07	Ritardo nella consegna di certificato di idoneità lavorativa.
425.	28.6.07	Problemi di trasferimento di dipendente regionale.
426.	29.6.07	Illuminazione pubblica su strada vicinale.
427.	2.7.07*	Situazione di disagio derivante da circolazione stradale in Comune della Regione ligure.
428.	3.7.07	Problematica relativa a finanziamenti per l'avvio di piccola impresa.
429.	3.7.07	Mancato conteggio di contributi nella determinazione di pensione di anzianità.
430.	4.7.07*	Richiesta di aiuto economico da parte di soggetto in precarie condizioni di salute.
431.	4.7.07*	Risarcimento di danni provocati a seguito di manutenzione stradale.
432.	4.7.07	Informazioni per permesso di parcheggio a cittadino già riconosciuto invalido civile.
433.	4.7.07	Richiesta di pagamento di canone di abbonamento TV già corrisposto.
434.	4.7.07	Informazioni su ricorso al giudice di pace per infrazione al Codice della strada.
435.	5.7.07	Concessione in uso di porzione di terreno.
436.	5.7.07	Questione concernente vasca di accumulo per acqua potabile.

437.	5.7.07*	Programmazione ordinaria di lavoro presso pronto soccorso di Azienda Ospedaliera.
438.	5.7.07*	Richiesta di informazioni su pagamento tasse universitarie per seconda laurea.
439.	5.7.07*	Ricorso per diniego di accesso agli atti.
440.	5.7.07	Problematica concernente progetto per attività da allevamento cavalli nei pressi di centro abitato.
441.	9.7.07	Presunte lesioni causate da virus contratto durante intervento chirurgico.
442.	9.7.07*	Problematica relativa al rinnovo del permesso di parcheggio a cittadino disabile.
443.	9.7.07*	Incentivo regionale per acquisto auto G.P.L.
444.	9.7.07*	Prenotazione visita odontoiatrica.
445.	9.7.07*	Questioni concernenti modalità di ricarica telefonica.
446.	9.7.07*	Tempi di attesa relativa a richiesta di visite specialistiche.
447.	10.7.07	Diniego di accesso agli atti del consiglio degli ordini degli avvocati.
448.	10.7.07*	Mancato riscontro a nota riguardante accordo sindacale.
449.	10.7.07*	Mancato riscontro a nota riguardante caldaia aggiuntiva in ospedale cittadino.
450.	11.7.07*	Questioni inerenti convocazione di consiglio comunale.
451.	11.7.07*	Richiesta intervento presso amministrazione scolastica.
452.	11.7.07	Problematica relativa a danni all'acquedotto di proprietà privata.
453.	11.7.07*	Problematica relativa a modifica di dati anagrafici.
454.	11.7.07*	Richiesta di intervento per cittadino disoccupato audioleso.
455.	11.7.07*	Diniego di accesso agli atti .
456.	11.7.07	Informazioni in ordine a contributi pubblici per calamità.

457.	11.7.07*	Problematica concernente autorizzazione amministrativa per l'esercizio dell'attività di commercio su area pubblica.
458.	12.7.07*	Ricorso per diniego accesso atti.
459.	12.7.07	Reclamo in ordine alla qualità di disposizioni di carattere sanitario.
460.	12.7.07	Convenzione per l'istituzione di un servizio di recapito domiciliare di medicinali urgenti.
461.	12.7.07	Espianto di alberi per attività agricola. Presumibile mancata adozione di provvedimento normativo da parte dell'Amministrazione regionale.
462.	12.7.07	Mancata ricostituzione di carriera di insegnante.
463.	12.7.07	Corresponsione di interessi legali per indennità di espropriazione.
464.	12.7.07	Informazioni in ordine a procedimento giudiziario dell'ufficio del giudice di pace.
465.	12.7.07*	Ricorso per diniego di accesso agli atti.
466.	12.7.07*	Ricorso per diritti di accesso agli atti.
467.	12.7.07*	Ricorso per diniego di accesso agli atti.
468.	13.7.07	Problematica relativa a danni ad abitazione privata causati dal terremoto del 2003.
469.	13.7.07	Richiesta di ripristino di sorgente oggetto di concessione.
470.	16.7.07*	Mancata risposta a richiesta di autorizzazione ambientale per ristrutturazione appartamento.
471.	16.7.07*	Esenzione dal pagamento della tassa automobilistica per la persona disabile.
472.	17.7.07*	Quesito inerente selezione interna per titoli ad esami.
473.	17.7.07	Finanziamenti comunitari per attività imprenditoriale.
474.	18.7.07	Problemi di igiene e di cattivi odori derivanti da esalazione di fumi di ristorante cinese.
475.	18.7.07	Problematica relativa a ricovero di tossico dipendente.
476.	18.7.07*	Mancato riscontro da parte dell'amministrazione regionale.

477.	18.7.07	Debito insoluto nei confronti di società privata.
478.	19.7.07	Diminuzione di stipendio tabellare ad insegnante dipendente di Comune.
479.	19.7.07	Richiesta di chiarimenti in ordine a competenza di difensore civico.
480.	19.7.07	Presunte disfunzioni nell'operato di amministrazione comunale.
481.	19.7.07	Richiesta di contributo di costruzione per ampliamento inferiore al 20% della superficie e del volume esistente.
482.	20.7.07*	Presunta situazione di mobbing a danno di dipendente di ente locale.
483.	20.7.07*	Tacito diniego a istanza di accesso agli atti.
484.	23.7.07	Inquinamento da emissioni di gas di scarico veicolare.
485.	23.7.07*	Richiesta a gestore telefonico di rimborso di importo non dovuto.
486.	24.7.07	Ristrutturazione di fabbricato; problemi connessi alla compatibilità paesaggistica.
487.	24.7.07	Informazioni su istanza di pensionamento presentata ad istituto previdenziale.
488.	24.7.07	Consulenza in merito a studi di settore.
489.	25.7.07	Richiesta di allacciamento ad acquedotto comunale.
490.	25.7.07	Sfratto per morosità intimate da ATC nei confronti di intestatario di alloggio di edilizia residenziale pubblica.
491.	26.7.07	Istanza di naturalizzazione italiana.
492.	26.7.07	Problematica relativa a successione ereditaria
493.	26.7.07*	Problemi connessi a richiesta di finanziamento INPDAP.
494.	26.7.07	Problemi connessi a contratto di comodato.
495.	27.7.07*	Richiesta di parere in ordine a comunicazione di dati e eventuale violazione della legge sulla privacy.
496.	30.7.07*	Procedimento di approvazione di regolamento comunale.

497.	30.7.07*	Richiesta di chiarimenti in ordine a valutazione di elaborati da parte di commissione esaminatrice.
498.	31.7.07	Pagamenti di contributi richiesti da ente previdenziale.
499.	31.7.07*	Rimborso di somme versate a titolo di imposta comunale sugli immobili.
500.	1.7.07*	Informazioni in merito a ricorso nei confronti di ente pensionistico.
501.	2.8.07	Valutazione di non idoneità nei confronti di studente di istituto tecnico.
502.	2.8.07	Mancato accoglimento di domanda di pensioni di vecchiaia.
503.	2.8.07	Mancata integrazione di retta di ricovero in struttura assistenziale. TO
504.	2.8.07*	Piantumazione di siepi a spese di amministrazione comunale.
505.	3.8.07*	Mancata risposta da parte di Comune ad istanza presentata da cittadina per problemi vari.
506.	6.8.07*	Manutenzione di strada comunale dissestata.
507.	7.8.07	Emissione di fumi provenienti da camino di pizzeria.
508.	7.8.07	Problemi connessi a bolletta per la fornitura di energia elettrica.
509.	8.8.07*	Ingiunzione di pagamento relativo a tassa automobilistica.
510.	8.8.07*	Presunto episodio di mala sanità in Azienda Ospedaliera.
511.	8.8.07	Richiesta di trasferimento di disabile già ospite di struttura idonea.
512.	10.8.07*	Rimborso d'imposta sui redditi.
513.	14.8.07*	Informazioni sul periodo di addestramento e allenamento dei cani da caccia.
514.	20.8.07*	Assistenza sociale per cittadino comunitario residente in Italia.
515.	21.8.07*	Richiesta di intervento nei confronti di ufficio tecnico comunale.

516.	21.8.07*	Informazioni in ordine a ricorso avverso contravvenzioni stradali.
517.	21.8.07*	Questioni concernenti l'attività di R.S.A. (Residenze Sanitarie Assistenziali).
518.	22.8.07*	Questione concernente l'ammissione a struttura assistenziale.
519.	24.8.07*	Rumorosità indotta da impianto frigorifero di ospedale cittadino.
520.	28.8.07*	Maggiorazioni delle sanzioni amministrative per i mezzi impiegati ai fini dell'esercizio dell'attività venatoria.
521.	28.8.07	Disguidi nella prenotazione di consulenza a favore di minore.
522.	29.8.07	Problemi di igiene e di cattivi odori derivanti da canne di esalazioni fumi di ristorante cinese.
523.	30.8.07*	Mancato riscontro a comunicazione sindacale.
524.	30.8.07*	Richiesta di corresponsione arretrati relativi a pensione di invalidità civile.
525.	4.9.07*	Modalità di contatto con ufficio pubblico.
526.	4.9.07	Richiesta di informazioni sul pagamento di canone di depurazione.
527.	4.9.07	Sollecito di pagamento di tassa automobilistica.
528.	6.9.07	Mancata risposta a richiesta di informazioni.
529.	6.9.07*	Richiesta di cancellazione di ipoteca su immobile A.T.C.
530.	11.9.07*	Mancato riconoscimento di assegno di accompagnamento.
531.	12.9.07*	Trasferimento di sede di scuola materna.
532.	18.9.07	Allacciamento a pubblica fognatura di insediamenti abitativi.
533.	18.9.07*	Reclamo avverso decisione del comitato di valutazione per il servizio prestato dagli operatori di polizia locale.
534.	19.9.07*	Richiesta di pagamento di cartelle esattoriali relative a canone abbonamento televisivo.
535.	19.9.07*	Problemi con compagnia di gestione telefonica.

536.	19.9.07*	Informazioni su supplementi di retta alberghiera in case di riposo convenzionate.
537.	20.9.07*	Chiarimenti su procedimento attivato presso ufficio regionale.
538.	20.9.07*	Problemi di inserimento di minore in asilo nido comunale.
539.	20.9.07*	Presumibile violazione della normativa sulla privacy.
540.	20.9.07	Attività impropria di allevamento di cani.
541.	20.9.07	Richiesta di contributo per il sostegno alla locazione.
542.	20.9.07	Presunto abuso edilizio.
543.	20.9.07*	Informazioni su applicazione di addizionale regionale e comunale.
544.	20.9.07*	Informazioni su applicazione di addizionale regionale e comunale.
545.	24.9.07*	Richiesta di informazioni su bolletta relative a fornitura di acqua potabile.
546.	24.9.07*	Situazione di presumibile inquinamento acustico.
547.	25.9.07*	Quesiti inerenti pratica per la conciliazione degli usi civici.
548.	25.9.07*	Richiesta di spostamento di palo utilizzato da gestore di telefonia.
549.	26.9.07	Emissioni acustiche in immobile condominiale.
550.	28.9.07	Informazioni in merito a riassunzione presso Ente Pubblico.
551.	28.9.07	Questione riguardante i contatori di energia elettrica di unità immobiliare.
552.	1.10.07*	Diniego di accesso a documentazione amministrativa.
553.	1.10.07*	Ricorso presentato a Comitato di vigilanza di Ente previdenziale e inevaso nonostante il decorso di 4 anni.
554.	2.10.07*	Esposto per inquinamento ambientale.
555.	2.10.07	Mancato riconoscimento di crediti formativi relativi a tesi universitaria.

556.	3.10.07	Presumibili problemi connessi alla progettazione di opera pubblica.
557.	3.10.07*	Mancato riscontro a lettera indirizzata a direttore generale di Azienda ospedaliera.
558.	3.10.07*	Richiesta di informazioni in ordine ad applicabilità di beneficio economico.
559.	3.10.07*	Problemi per inserimento in struttura idonea di cittadino affetto da gravi patologie.
560.	3.10.07*	Presunta inadeguatezza igienico-sanitario in struttura convenzionata con il S.S.N.
561.	3.10.07*	Controversia relativa a disdetta di utenza telefonica.
562.	3.10.07	Parere su istanza di concessione in sanatoria per la realizzazione di opere edilizie.
563.	4.10.07	Questione concernente l'indennità di occupazione di box immobili ATC.
564.	4.10.07	Questione concernente l'indennità di occupazione di box immobili ATC.
565.	4.10.07	Revoca di sussidio economico a cittadino iscritto nelle liste di collocamento.
566.	4.10.07	Posizionamento di sbarra su strada aperta al pubblico passaggio.
567.	9.10.07	Fermo amministrativo di beni mobili per mancato pagamento di cartelle esattoriali.
568.	9.10.07*	Casa di riposo: regolamento contenente norme contrastanti con le disposizioni della Regione Piemonte.
569.	9.10.07	Richiesta di informazioni in ordine a presunti errori nell'attribuzione di proprietà di immobile.
570.	10.10.07	Richiesta a gestore di telefonia di riattivazione di linea telefonica.
571.	10.10.07*	Richiesta di informazioni in merito a ricorso avverso accertamento da parte dell'agenzia delle entrate.
572.	10.10.07*	Richiesta di informazioni su legge sull'immigrazione regionale.

573.	10.10.07*	Misure di sicurezza per l'accesso a sede regionale.
574.	10.10.07	Mancato rilascio di decreto definitivo di pensione.
575.	10.10.07	Richiesta di interessi legali non riscossi da invalido civile.
576.	11.10.07	Richiesta di informazioni su contributo regionale per acquisto di prima casa.
577.	11.10.07	Mancato riconoscimento di indennità di accompagnamento.
578.	12.10.07	Informazioni in ordine a contributo per locazione.
579.	16.10.07	Mancato riconoscimento di crediti formativi relativi a tesi universitaria.
580.	16.10.07	Problema di esenzione bollo auto a cittadino disabile.
581.	16.10.07*	Mancato riscontro da parte di Azienda Sanitaria a note trasmesse da organizzazione sindacale.
582.	16.10.07*	Ricostituzione contributiva di pensione di vecchiaia.
583.	17.10.07	Disattivazione di linea telefonica.
584.	17.10.07*	Problemi connessi a cantiere edilizio.
585.	17.10.07*	Diniego di accesso agli atti .
586.	17.10.07*	Modulistica utilizzata da casa di cura privata per il ricovero dei pazienti.
587.	17.10.07	Questione concernente l'indennità di occupazione di box di immobili ATC.
588.	17.10.07	Questione concernente l'indennità di occupazione di box di immobili ATC.
589.	17.10.07	Questione concernente l'indennità di occupazione di box di immobili ATC.
590.	17.10.07	Questione concernente l'indennità di occupazione di box di immobili ATC.
591.	17.10.07	Questione concernente l'indennità di occupazione di box di immobili ATC.
592.	17.10.07	Questione concernente l'indennità di occupazione di box di immobili ATC.

593.	17.10.07	Questione concernente l'indennità di occupazione di box di immobili ATC.
594.	17.10.07	Questione concernente l'indennità di occupazione di box di immobili ATC.
595.	17.10.07	Questione concernente l'indennità di occupazione di box di immobili ATC.
596.	17.10.07	Questione concernente l'indennità di occupazione di box di immobili ATC.
597.	17.10.07	Questione concernente l'indennità di occupazione di box di immobili ATC.
598.	17.10.07	Questione concernente l'indennità di occupazione di box di immobili ATC.
599.	17.10.07	Questione concernente l'indennità di occupazione di box di immobili ATC.
600.	17.10.07	Questione concernente l'indennità di occupazione di box di immobili ATC.
601.	17.10.07	Questione concernente l'indennità di occupazione di box di immobili ATC.
602.	17.10.07	Questione concernente l'indennità di occupazione di box di immobili ATC.
603.	17.10.07	Questione concernente l'indennità di occupazione di box di immobili ATC.
604.	17.10.07*	Inquinamento acustico conseguente a posa di dissuasori di velocità.
605.	17.10.07	Mancato allacciamento ad acquedotto comunale.
606.	17.10.07	Problematica relativa a emissioni di fumo provocate da canna fumaria.
607.	17.10.07	Questione concernente l'accesso a strada interpodereale.
608.	18.10.07*	Problematica relativa a bando di concorso regionale per assegnazione buono prima casa.
609.	18.10.07	Richiesta di informazioni in merito a problematiche urbanistiche.
610.	18.10.07*	Riconoscimento di cittadinanza italiana iure sanguinis.
611.	19.10.07*	Difficoltà nella prenotazione di esami specialistici ospedalieri.

612.	23.10.07	Richiesta, da parte di assemblea condominiale, rimozione di servoscala in uso a condomina deceduta.
613.	23.10.07	Difficoltà di inserimento di minore in centro diurno assistenziale.
614.	24.10.07	Questione inerente contratto di locazione.
615.	24.10.07	Inserimento in convenzione U.V.G. di cittadina già riconosciuta invalida civile.
616.	24.10.07*	Richiesta di materiale informativo a URP regionale.
617.	25.10.07	Contributo regionale per la realizzazione di attività alberghiera.
618.	25.10.07*	Revoca di borsa di studio.
619.	25.10.07*	Richiesta di pagamento di tassa automobilistica relativa ad auto già ceduta.
620.	25.10.07*	Difficoltà tecniche connesse a trasloco di linea telefonica.
621.	25.10.07	Richiesta di asfaltatura di strada consortile.
622.	25.10.07	Richiesta di chiarimenti su trattamento pensionistico.
623.	26.10.07*	Questione concernente il presunto inquinamento acustico proveniente da istituendo parco giochi comunale.
624.	29.10.07*	Richiesta ai servizi sociali competenti, di sostegno economico, da parte di cittadino disoccupato e con sfratto esecutivo.
625.	30.10.07*	Interruzione di acqua potabile in abitazione privata.
626.	30.10.07	Membro di commissione di corso di laurea: mancata erogazione di compenso.
627.	30.10.07	Contributi per l'eliminazione di barriere architettoniche in abitazione privata.
628.	30.10.07	Contratto per somministrazione di energia elettrica.
629.	30.10.07*	Programma casa: banco pubblico di concorso per recupero della prima abitazione.
630.	31.10.07*	Opposizione a dimissioni da struttura socio-assistenziale.

631.	2.11.07	Problemi per tempi di attesa per intervento odontostomatologico.
632.	6.11.07	Rimborso di somme versate in relazione a ricovero presso struttura socio-assistenziale.
633.	6.11.07*	Reclamo da parte di disabile nei confronti di agenzia di viaggio per disagi incontrati durante viaggio turistico.
634.	6.11.07*	Cartelle esattoriali: richiesta di rateizzazione.
635.	6.11.07	Problemi connessi a richiesta di pagamento di Tarsu da parte di amministrazione comunale.
636.	6.11.07	Lavori condominiali: informazioni relative a nomina di commissario regionale.
637.	6.11.07*	Questione concernente tassa rifiuti solidi urbani.
638.	6.11.07	Mancato riscontro a istanza relativa a strada comunale.
639.	7.11.07	Informazioni in ordine a erogazione di contributi per il sostegno alla locazione.
640.	7.11.07	Problema di assunzione a tempo determinato presso ente pubblico.
641.	8.11.07*	Richiesta di intervento bonario presso istituto previdenziale in seguito a intimazione di pagamento.
642.	12.11.07	Pignoramento di beni immobili a seguito di cartelle esattoriali non pagate.
643.	12.11.07*	Campionato di sci per amministratori locali.
644.	12.11.07*	Questione inerente a scarichi fognari.
645.	13.11.07*	Informazioni in ordine a locale adibito ad abitazione.
646.	13.11.07*	Informazioni in ordine ad opposizione alle dimissioni da struttura socio-assistenziale.
647.	14.11.07*	Problemi vari di abbattimento di barriere architettoniche per cittadino disabile.
648.	14.11.07	Installazione di contatore per l'acqua fredda in immobile ATC.
649.	14.11.07	Installazione di contatore per l'acqua fredda in immobile ATC.
650.	15.11.07*	Richiesta di risarcimento danni in seguito a sinistro provocato da ungulato.

651.	15.11.07	Irrogazione di sanzione amministrativa a seguito di accertamento ISEE.
652.	16.11.07	Graduatoria per l'assegnazione di alloggio ATC. Richiesta informazioni.
653.	16.11.07	Richiesta incentivo per la rottamazione. Diniego.
654.	19.11.07	Problematiche attinenti all'accesso al lavoro.
655.	19.11.07*	Questioni riguardanti rapporti di vicinato.
656.	20.11.07	Ricorso avverso parere sfavorevole ad intervento di straordinaria manutenzione a manufatto ricadente all'interno di fascia di rispetto delle ferrovie.
657.	20.11.07	Reiezione di domanda di pensione ad invalida civile per mancanza di requisiti.
658.	20.11.07*	Opposizione alle dimissioni da casa di riposo.
659.	20.11.07	Mancata liquidazione di pensione definitiva da parte di Istituto Nazionale di previdenza.
660.	20.11.07	Mancata liquidazione di pensione definitiva da parte di Istituto Nazionale di previdenza.
661.	20.11.07*	Informazioni in ordine ad accoglimento di richiesta di incentive per la rottamazione.
662.	21.11.07	Domanda di revoca dell'accredito di pensione su libretto di risparmio.
663.	21.11.07	Problema relativo a mancato riconoscimento di invalidità civile.
664.	22.11.07	Possibile utilizzazione di strumento referendario.
665.	22.11.07	Rimborso di spese sostenute da assistito a causa di errore di medico di base.
666.	22.11.07*	Lista di attesa di oltre due anni presso sezione di odontoiatria e stomatologia.
667.	22.11.07	Pensione di anzianità in regime internazionale.
668.	22.11.07*	Informazioni in merito a graduatoria per il superamento di barriere architettoniche in edifici privati.
669.	22.11.07	Orario di ricevimento di segretario comunale.
670.	23.11.07	Quesito concernente l'equiparazione delle commissioni mediche ospedaliere militari alle commissioni mediche ASL ai fini di accertamento di stato d'invalidità.

671.	23.11.07	Revoca parziale di contributo concesso a seguito di alluvione a favore di impresa.
672.	26.11.07*	Occupazione abusiva di locale cantina ad uso cabina elettrica.
673.	27.11.07*	Controversia con gestore telefonico.
674.	27.11.07*	Richiesta di accesso ad atti amministrativi detenuti da ASL.
675.	27.11.07	Inserimento di invalido civile in struttura RSA.
676.	27.11.07*	Problematica relativa all'utilizzo di autovettura di proprietà di persona defunta.
677.	28.11.07*	Impossibilità di transitare lungo strada interpodereale. Richiesta di informazioni.
678.	28.11.07	Questione concernente posizione assicurativa INPS di commerciante.
679.	28.11.07	Problematica relativa a viabilità cittadina.
680.	28.11.07*	Mancato riscontro a lettera indirizzata ad Azienda Sanitaria.
681.	28.11.07	Problemi connessi a corso di formazione professionale istituito da amministrazione comunale.
682.	28.11.07	Rigetto di domanda di sussidio per intervento di sostegno al reddito.
683.	29.11.07*	Modifica di Statuto comunale.
684.	29.11.07*	Interruzione di servizio di pagamento bancomat mediante telefono.
685.	29.11.07*	Rumori intolleranti e presunto inquinamento proveniente da locale adibito a discoteca.
686.	29.11.07*	Impianti delle quote alberghiere richieste da parte di struttura socio sanitaria.
687.	29.11.07*	Costituzione di diritto di uso.
688.	3.12.07*	Regimazione acque di scolo.
689.	3.12.07*	Numerazione civica.
690.	3.12.07*	Segnaletica stradale.
691.	4.12.07*	Entità delle spese legali conseguenti a ricorso giurisdizionale.
692.	4.12.07	Problemi connessi a ristrutturazione di fabbricato di civile abitazione.

693.	4.12.07*	Problematica relativa a servizio di refezione scolastica.
694.	4.12.07*	Concessione del contrassegno di circolazione e sosta ai disabili psichici.
695.	5.12.07	Richiesta di disdetta di linea telefonica.
696.	5.12.07	Mancato riconoscimento di indennità di accompagnamento.
697.	5.12.07*	Questione concernente la costruzione di sottopasso ferroviario.
698.	6.12.07*	Diniego di benefici previdenziali per esposizione all'amianto.
699.	10.12.07*	Richiesta di parere in ordine a statuto di comunità montana.
700.	10.12.07*	Pagamento di tassa automobilistica.
701.	10.12.07*	Problematica concernente a presenza di cava di gesso.
702.	10.12.07*	Presunta irregolarità procedurale nell'adozione di atti comunali.
703.	10.12.07*	Richiesta di ospedalizzazione a domicilio per trattamenti terapeutici riabilitativi da parte di cittadino affetto da gravi patologie.
704.	11.12.07*	Difficoltà di trasferimento presso ASL di dipendente affetta da grave patologia.
705.	11.12.07*	Autorizzazione a circolare con auto "euro O".
706.	11.12.07	Diniego di assegnazione casa di edilizia pubblica.
707.	11.12.07	Richiesta di pagamento bollo auto presumibilmente non dovuto.
708.	11.12.07	Installazione di telefono in ascensore condominiale.
709.	12.12.07	Conguaglio oneri accessori richiesto a ex locatario di alloggio di ente previdenziale.
710.	12.12.07	Problematica concernente a spostamento di domiciliazione della pensione.
711.	12.12.07	Richiesta di rimborso ICI a d amministrazione comunale.
712.	12.12.07	Richiesta di riconoscimento di infortunio sul lavoro da parte di ente assicurativo lavoratori.

713.	13.12.07	Attività lavorativa svolta presso istituto pubblico.
714.	14.12.07*	Contributo di integrazione al reddito per il pagamento della retta di ricovero di persona anziana non autosufficiente.
715.	18.12.07*	Ricorso avverso diniego di accesso ad atti amministrativi.
716.	18.12.07	Accertamento di ICI relativo a terreno sito in Comune di altra Regione.
717.	18.12.07	Abbagliamento luminoso e disturbo della quiete pubblica.
718.	20.12.07	Questioni inerenti a scarico fognario.
719.	20.12.07	Problematica relativa a strada provinciale.
720.	20.12.07*	Applicazione di sanzione amministrativa comunale.
721.	21.12.07*	Situazione relativa ad immobile di proprietà regionale.
722.	21.12.07*	Crediti vantati da gestore di utenza telefonica.
723.	21.12.07*	Deliberazione di giunta comunale. Presunta incompatibilità di amministratore.
724.	24.12.07	Acquisto di autovettura con IVA agevolata per disabile con indennità di accompagnamento.
725.	24.12.07*	Controversia inerente servizio telefonico.
726.	27.12.07*	Mancato riconoscimento di pensione a cittadino per mancanza di contributi.
727.	28.12.07*	Ricorso avverso diniego accesso agli atti amministrativi.

4) STATISTICHE 2007

TABELLA 1 - Richieste di intervento pervenute negli anni 2005- 2007 e relativo stato delle pratiche

ANNO	N° interventi	Definiti al 31.12.2007	In istruttoria all'1.1.2008
2005	859	859	0
2006	740	735	5
2007	727	499	228





TABELLA 2 - Richieste di intervento pervenute nel 2007 - distribuzione per materie


	<i>N.</i>	<i>%</i>
Servizi alla persona	292	40,2
Territorio e Ambiente	123	16,9
Finanze e Tributi	83	11,4
Trasporti	8	1,1
Personale pubblico	115	15,8
Partecipazione al procedimento amministrativo e attività istituzionale	77	10,6
Altre materie	29	4,0
TOTALE	727	100



□ Servizi alla persona (n. interventi 292)	■ Territorio e Ambiente (n. interventi 123)
■ Finanze e Tributi (n. interventi 83)	■ Trasporti (n. interventi 8)
■ Personale pubblico (n. interventi 115)	■ Partecipazione al proc.amministrativo (n. interventi 77)
■ Altre materie (n. interventi 29)	

TABELLA 3 - Richieste di intervento pervenute nel 2007 - distribuzione per provenienza


	N.	%
Torino	472	64,9
Alessandria	59	8,1
Cuneo	28	3,9
Biella	36	5,0
Novara	26	3,6
Verbania	32	4,4
Vercelli	24	3,3
Asti	15	2,0
Altre Regioni italiane	14	1,9
Paesi esteri	21	2,9
TOTALE	727	100



■ Torino (n. interventi 472)	■ Alessandria (n. interventi 59)	□ Cuneo (n. interventi 28)
■ Biella (n. interventi 36)	■ Novara (n. interventi 26)	■ Verbania (n. interventi 32)
□ Vercelli (n. interventi 24)	■ Asti (n. interventi 15)	□ Altre Regioni italiane (n. interventi 14)
■ Paesi esteri (n. interventi 21)		


TABELLA 4 - Richieste di intervento pervenute nel 2007 - distribuzione permese di presentazione

	N.	%
Gennaio	57	7,8
Febbraio	87	12,0
Marzo	58	8,0
Aprile	103	14,2
Maggio	57	7,8
Giugno	65	8,9
Luglio	72	9,9
Agosto	25	3,5
Settembre	27	3,7
Ottobre	80	11,0
Novembre	54	7,4
Dicembre	42	5,8
TOTALE	727	100



**TABELLA 5 - Richieste di intervento anno 2007
modalità di attivazione dell'Ufficio del Difensore civico**

	N.	%
Colloquio in Ufficio	348	47,9
Intervento d'Ufficio (articoli di stampa e altro)	3	0,4
Esposto scritto (posta, fax, e-mail)	376	51,7
TOTALE	727	100



■ Colloquio in ufficio (n. interventi 348)

■ Intervento d'ufficio (articoli di stampa e altro; n. interventi 3)

■ Esposto scritto (posta, fax, e-mail; n. interventi 376)

5) STATISTICHE – SPECIFICAZIONE DEI CONTENUTI

TABELLA 1

In questa tabella viene evidenziato l'andamento del numero di richieste di intervento pervenute all'Ufficio dal 2005 al 2007. E' riscontrabile un lieve decremento dei casi trattati negli ultimi due anni rispetto al 2005. La percentuale di definizione delle pratiche è del 100% con riferimento all'anno 2005. Residua un limitatissimo numero di pratiche relative all'anno 2006, la cui trattazione si è protratta per la complessità delle materie coinvolte. Con riferimento all'anno 2007, infine, risulta essere già stato trattato e definito tempestivamente circa il 68 % delle richieste di intervento pervenute. Ovviamente, nella quota percentuale delle pratiche ancora in corso di trattazione, vanno necessariamente ricomprese quelle derivanti da richieste di intervento pervenute negli ultimi mesi dell'anno 2007, sino a tutto il 31 dicembre.

TABELLA 2

Contiene le tipologie di materie trattate nelle varie pratiche, che spaziano in tutti i settori di competenza regionale, nonché in aree di competenza delle amministrazioni periferiche dello stato (con esclusione, per disposizione di legge, di quelle che attengono ai settori della difesa, della sicurezza pubblica e della giustizia).

I vari settori di intervento sono stati accorpati in 6 principali aree tematiche ed in una residuale area mista.

Come si può notare, anche per l'anno 2007, l'area più rilevante è quella dei *servizi alla persona* con il 40,2% dei casi totali, in cui rientrano principalmente le questioni concernenti la sanità, la previdenza sociale e l'assistenza pubblica.

Segue l'area relativa a *territorio e ambiente*, che vede accorpate le due materie per motivi di contiguità dei casi, spesso di difficile collocazione in una sola delle due materie.

Tale area comprende le casistiche relative all'urbanistica, all'edilizia residenziale pubblica, alla viabilità, nonché alla difesa del suolo e all'inquinamento ambientale, con preponderanza di interventi concernenti i rapporti fra i cittadini e i rispettivi comuni di residenza.

Una consistente percentuale di casi è rappresentata dalle problematiche relative alle *finanze e tributi*, tra cui possono essere evidenziate quelle concernenti il pagamento di imposte e tributi, nonché quelle relative a rimborsi di natura fiscale.

Vi è quindi l'area dei *trasporti pubblici*, ove sono state inserite le problematiche relative ai ritardi sulle linee ferroviarie e altre casistiche concernenti il sistema di trasporto regionale.

Come si può riscontrare è rilevante, per il numero e l'importanza delle tematiche trattate, anche l'area del *personale pubblico*, dove sono state collocate le problematiche amministrative legate allo stato di servizio dei dipendenti delle P.A. e quelle concernenti la partecipazione a pubblici concorsi.

L'area della *partecipazione al procedimento amministrativo e attività istituzionale* comprende, fra le altre, le tipologie riferite a semplificazione di procedure e a diritto di accesso a documenti amministrativi.

Infine vi è l'area mista, residuale, che riunisce le altre materie non riferibili alle 6 principali aree sopra menzionate.

TABELLA 3

Questa tabella presenta la distribuzione per provincia delle richieste di intervento pervenute.

TABELLA 4

Le richieste di intervento per mese di presentazione mostrano, rispetto alla media, un considerevole incremento nei mesi di febbraio, aprile e ottobre, con un decremento, peraltro facilmente spiegabile, nei mesi di agosto e settembre.

TABELLA 5

Le modalità di attivazione dell'ufficio sono evidenziate in questa tabella, alla quale può desumersi la sostanziale parità tra il colloquio diretto in Ufficio, previo appuntamento, e la richiesta di intervento scritto. Quest'ultima modalità, attivabile indifferentemente per posta, fax o e-mail, è preferita dai soggetti che risiedono in luoghi distanti dalla sede dell'Ufficio o nei casi in cui l'urgenza della richiesta non consente ulteriori rinvii. Un limitato numero di interventi è stato poi sollevato d'ufficio, facoltà prevista dalla legge istitutiva, in materie di interesse per la collettività.

6) APPENDICE NORMATIVA

- Trattato che istituisce la Comunità Europea (art.5)
- Costituzione della Repubblica Italiana (art. 97 – Titolo V)
- Statuto della Regione Piemonte (art. 90)
- L.r. 9.12.81, n.50, Istituzione dell'Ufficio del Difensore Civico (modificata da L.r. 6.3.00, n. 17).
- L.r. 24.4.85, n. 47 - Norme relative all'estensione delle competenze del Difensore Civico alle strutture amministrative del Servizio Sanitario e delle U.S.L. operanti nel territorio regionale.
- L. 05.2.92, n. 104 - Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i doveri delle persone handicappate (art.36).
- L. 15.03.97, n.59 – Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed Enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa (art.4).
- L. 15.5.97, n. 127 - Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo (art. 16).
- D.lgs. 18.8.00, n. 267 - Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali (artt. 3 e 136).
- L. 5.6.2003 n. 131 – Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
- L. 11.02.2005 n.15 – Modifiche ed integrazioni alla l. 7 agosto 1990, n.241, concernenti norme generali sull'azione amministrativa. (art.17)

TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITÀ EUROPEA

Articolo 5

La Comunità agisce nei limiti delle competenze che le sono conferite e degli obiettivi che le sono assegnati dal presente trattato.

Nei settori che non sono di sua esclusiva competenza la Comunità interviene, secondo il principio della sussidiarietà, soltanto se e nella misura in cui gli obiettivi dell'azione prevista non possono essere sufficientemente realizzati dagli Stati membri e possono dunque, a motivo delle dimensioni o degli effetti dell'azione in questione, essere realizzati meglio a livello comunitario.

L'azione della Comunità non va al di là di quanto necessario per il raggiungimento degli obiettivi del presente trattato.



COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA**TITOLO III****IL GOVERNO****Sezione II***La Pubblica Amministrazione.***Art. 97.**

I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione.

Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari.

Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge.

TITOLO V**LE REGIONI, LE PROVINCE, I COMUNI**

così come modificato dalla legge costituzionale 18.10.2001, n.3

Art. 114

La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato.

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principî fissati dalla Costituzione.

Roma è la capitale della Repubblica. La legge dello Stato disciplina il suo ordinamento.

Art. 115*Abrogato***Art. 116**

Il Friuli-Venezia Giulia, la Sardegna, la Sicilia, il Trentino-Alto Adige/Südtirol e la Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste dispongono di forme e condizioni particolari di autonomia, secondo i rispettivi statuti speciali adottati con legge costituzionale. La Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol è costituita dalle Province autonome di Trento e di Bolzano.

Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117 e le materie indicate dal secondo comma del medesimo articolo alle lettere *l)*, limitatamente all'organizzazione della giustizia di pace, *n)* e *s)*, possono essere attribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato, su iniziativa della Regione interessata, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 119. La legge è approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di intesa fra lo Stato e la Regione interessata.

Art. 117

La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:

- a)* politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;
- b)* immigrazione;
- c)* rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;
- d)* difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;

- e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie;
- f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; *referendum* statali; elezione del Parlamento europeo;
- g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;
- h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;
- i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
- l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;
- m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
- n) norme generali sull'istruzione;
- o) previdenza sociale;
- p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;
- q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;
- r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;
- s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.

Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca

scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.

Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.

Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.

La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.

Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.

La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.

Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato.

Art. 118

Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principî di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza. I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.

La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni nelle materie di cui alle lettere *b)* e *h)* del secondo comma dell'articolo 117, e disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali.

Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà.

Art. 119

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa.

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i principî di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio.

La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante.

Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti consentono ai Comuni, alle Province, alle Città metropolitane e alle Regioni di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite.

Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni.

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i principî generali determinati dalla legge dello Stato. Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento. E' esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti.

Art. 120

La Regione non può istituire dazi di importazione o esportazione o transito tra le Regioni, né adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose tra le Regioni, né limitare l'esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte del territorio nazionale.

Il Governo può sostituirsi a organi delle Regioni, delle Città metropolitane, delle Province e dei Comuni nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali dei governi locali. La legge definisce le procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di leale collaborazione.

Art. 121

Sono organi della Regione: il Consiglio regionale, la Giunta e il suo Presidente. Il Consiglio regionale esercita le potestà legislative attribuite alla Regione e le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione e dalle leggi. Può fare proposte di legge alle Camere.

La Giunta regionale è l'organo esecutivo delle Regioni.

Il Presidente della Giunta rappresenta la Regione; dirige la politica della Giunta e ne è responsabile; promulga le leggi ed emana i regolamenti regionali; dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione, conformandosi alle istruzioni del Governo della Repubblica.

Art. 122

Il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonché dei consiglieri regionali sono disciplinati con legge della Regione nei limiti dei principî fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, che stabilisce anche la durata degli organi elettivi. Nessuno può appartenere contemporaneamente a un Consiglio o a una Giunta regionale e ad una delle Camere del Parlamento, ad un altro Consiglio o ad altra Giunta regionale, ovvero al Parlamento europeo.

Il Consiglio elegge tra i suoi componenti un Presidente e un ufficio di presidenza. I consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

Il Presidente della Giunta regionale, salvo che lo statuto regionale disponga diversamente, è eletto a suffragio universale e diretto. Il Presidente eletto nomina e revoca i componenti della Giunta.

Art. 123

Ciascuna Regione ha uno statuto che, in armonia con la Costituzione, ne determina la forma di governo e i principî fondamentali di organizzazione e funzionamento. Lo statuto regola l'esercizio del diritto di iniziativa e del *referendum* su leggi e provvedimenti amministrativi della Regione e la pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali.

Lo statuto è approvato e modificato dal Consiglio regionale con legge approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, con due deliberazioni successive adottate ad intervallo non minore di due mesi. Per tale legge non è richiesta l'apposizione del visto da parte del Commissario del Governo. Il Governo della Repubblica può promuovere la questione di legittimità costituzionale sugli statuti regionali dinanzi alla Corte costituzionale entro trenta giorni dalla loro pubblicazione.

Lo statuto è sottoposto a *referendum* popolare qualora entro tre mesi dalla sua pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto dei componenti il Consiglio regionale. Lo statuto sottoposto a *referendum* non è promulgato se non è approvato dalla maggioranza dei voti validi. In ogni Regione, lo statuto disciplina il Consiglio delle autonomie locali, quale organo di consultazione fra la Regione e gli enti locali.

Art. 124.*Abrogato***Art. 125**

Nella Regione sono istituiti organi di giustizia amministrativa di primo grado, secondo l'ordinamento stabilito da legge della Repubblica. Possono istituirsi sezioni con sede diversa dal capoluogo della Regione.

Art. 126

Con decreto motivato del Presidente della Repubblica sono disposti lo scioglimento del Consiglio regionale e la rimozione del Presidente della Giunta che abbiano compiuto atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge. Lo scioglimento e la rimozione possono altresì essere disposti per ragioni di sicurezza nazionale. Il decreto è adottato sentita una Commissione di deputati e senatori costituita, per le questioni regionali, nei modi stabiliti con legge della Repubblica.

Il Consiglio regionale può esprimere la sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei suoi componenti e approvata per appello nominale a maggioranza assoluta dei componenti. La mozione non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla presentazione.

L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta eletto a suffragio universale e diretto, nonché la rimozione, l'impedimento permanente, la morte o le dimissioni volontarie dello stesso comportano le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio. In ogni caso i medesimi effetti conseguono alle dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio.

Art. 127

Il Governo, quando ritenga che una legge regionale ecceda la competenza della Regione, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione.

La Regione, quando ritenga che una legge o un atto avente valore di legge dello Stato o di un'altra Regione leda la sua sfera di competenza, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla pubblicazione della legge o dell'atto avente valore di legge.

Art. 128.

Abrogato

Art. 129.

Abrogato

Art. 130.

Abrogato

Art. 131

Sono costituite le seguenti Regioni:

Piemonte;
Valle d'Aosta;
Lombardia;
Trentino-Alto Adige;
Veneto;
Friuli-Venezia Giulia;
Liguria;
Emilia-Romagna;
Toscana;
Umbria;
Marche;

Lazio;
Abruzzi;
Molise;
Campania;
Puglia;
Basilicata;
Calabria;
Sicilia;
Sardegna.

Art. 132

Si può con legge costituzionale, sentiti i Consigli regionali, disporre la fusione di Regioni esistenti o la creazione di nuove Regioni con un minimo di un milione d'abitanti, quando ne facciano richiesta tanti Consigli comunali che rappresentino almeno un terzo delle popolazioni interessate, e la proposta sia approvata con *referendum* dalla maggioranza delle popolazioni stesse.

Si può, con l'approvazione della maggioranza delle popolazioni della Provincia o delle Province interessate e del Comune o dei Comuni interessati espressa mediante *referendum* e con legge della Repubblica, sentiti i Consigli regionali, consentire che Province e Comuni, che ne facciano richiesta, siano staccati da una Regione ed aggregati ad un'altra.

Art. 133

Il mutamento delle circoscrizioni provinciali e la istituzione di nuove Province nell'ambito d'una Regione sono stabiliti con leggi della Repubblica, su iniziative dei Comuni, sentita la stessa Regione.

La Regione, sentite le popolazioni interessate, può con sue leggi istituire nel proprio territorio nuovi Comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni.

STATUTO DELLA REGIONE PIEMONTE

Titolo V Istituti di garanzia

Capo I Ufficio del Difensore civico

Art.90 *Ufficio del Difensore civico*

- 1.L'Ufficio del Difensore civico regionale è autorità indipendente della Regione preposta alla tutela amministrativa dei cittadini. Riferisce annualmente al Consiglio regionale.
- 2.L'Ufficio del Difensore civico agisce a tutela dei diritti e degli interessi di persone ed enti nei confronti dei soggetti individuati dalla legge che esercitano una funzione pubblica o di interesse pubblico per garantire l'imparzialità, il buon andamento e la trasparenza dell'azione amministrativa.
- 3.L'Ufficio del Difensore civico integra e coordina la propria attività con quelle delle analoghe istituzioni che operano ai diversi livelli istituzionali in ambito locale, nazionale ed europeo.
- 4.L'Ufficio del Difensore civico è regolato dalla legge.



ISTITUZIONE DELL'UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO*Legge regionale 9.12.81, n. 50, pubblicata sul B.U.R. Piemonte**n. 50 del 16.12.81**(modificata da L.r. 6.3.00, n. 17, B.U. n. 10 dell'8.3.00)**Art. 1**(Istituzione dell'Ufficio del Difensore Civico)*

Presso il Consiglio Regionale è istituito l'Ufficio del Difensore Civico. Il Difensore Civico non è sottoposto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica o funzionale ed esercita le sue funzioni in piena indipendenza. Le modalità di nomina e revoca del titolare dell'ufficio di Difensore Civico, i poteri relativi e le modalità del loro esercizio sono disciplinati esclusivamente dalla presente legge.

*Art. 2**(Compiti del Difensore Civico)*

Il Difensore Civico ha il compito di tutelare il cittadino nell'ottenere dall'Amministrazione regionale quanto gli spetta di diritto.

Il Difensore Civico può intervenire nei confronti degli uffici dell'Amministrazione regionale, degli Enti pubblici regionali e di tutte le Amministrazioni pubbliche che esercitino deleghe regionali, limitatamente al contenuto di tali deleghe.

Il Difensore Civico, limitatamente ai casi in cui la Regione si avvalga degli uffici di Enti locali per l'attuazione di leggi regionali, ai sensi dell'art. 68 dello Statuto può intervenire nei confronti degli uffici interessati degli Enti locali. Nello svolgimento di questa azione il Difensore Civico rileva le eventuali irregolarità, negligenze o ritardi, valutando anche legittimità e merito degli atti amministrativi inerenti ai problemi a lui sottoposti e suggerendo mezzi e rimedi per la loro eliminazione.

Il Difensore Civico non può interferire direttamente nell'espletamento dei compiti amministrativi, partecipando all'elaborazione di atti e provvedimenti.

Art. 3
(Diritto di iniziativa)

Il Difensore Civico interviene normalmente su istanza di chi, avendo richiesto all'Amministrazione regionale ed alle Amministrazioni di cui al precedente articolo 2, 2° comma, un atto dovuto, non lo abbia ottenuto senza giustificato motivo. Il Difensore Civico può intervenire anche di propria iniziativa, a fronte di casi di particolare rilievo che in ogni modo siano a sua conoscenza. L'azione del Difensore Civico può essere estesa d'ufficio a procedimenti ed atti di natura e contenuto identici a quelli oggetto della richiesta del reclamante, al fine di risolvere analoghe situazioni.

Art. 4
(Modalità e procedura d'intervento)

Il Difensore Civico, alla richiesta di iniziativa proposta da un cittadino, valuta se siano state esperite le ordinarie vie di rapporto con l'Amministrazione e, qualora questo sia avvenuto, valuta la fondatezza del reclamo. Al sussistere di entrambe le condizioni, apre una procedura rivolta ad accertare la situazione cui la richiesta si riferisce.

Il Difensore Civico chiede al funzionario coordinatore, o al responsabile di servizio, all'ambito delle cui responsabilità si riferisce la questione trattata, di procedere congiuntamente all'esame della pratica, nel termine di 15 giorni, informandone il Presidente della Giunta. In occasione di tale esame, il Difensore Civico stabilisce, tenuto conto delle esigenze dell'ufficio, il termine massimo per la definizione della pratica, dandone immediata notizia, insieme con le proprie motivate conclusioni e i propri rilievi, al reclamante, al funzionario coordinatore o al responsabile del servizio competente ed al Presidente della Giunta.

Le conclusioni ed i rilievi del Difensore Civico sono comunicati altresì al Presidente del Consiglio Regionale che provvede ad interessare tempestivamente le Commissioni consiliari competenti per materia. Le questioni sollevate dalle conclusioni del Difensore Civico possono essere discusse dalle Commissioni consiliari e, nei casi di particolare importanza dal Consiglio Regionale, secondo le norme del Regolamento di quest'ultimo. Il Regolamento prevede altresì le modalità di audizione del Difensore Civico e dei funzionari interessati.

Il funzionario coordinatore o responsabile del servizio cui la pratica pertiene è tenuto a dare comunicazione al Difensore Civico dell'avvenuta definizione della pratica entro il termine massimo fissato.

Il Difensore Civico, qualora nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali rilevi o abbia notizia che nell'operato di altre amministrazioni relativamente all'esercizio di deleghe regionali si verificano anomalie o disfunzioni comunque incidenti sulla regolarità dell'attività regionale amministrativa diretta o delegata, ne riferisce al Consiglio Regionale ai sensi di quanto disposto al precedente 3° comma.

Art. 4 bis⁽¹⁾

(Attività decentrata sul territorio)

Lo svolgimento delle funzioni da parte del Difensore Civico può avere luogo in sedi regionali decentrate ovvero presso capoluoghi di Provincia o Enti locali previa intesa con i medesimi.

Art. 5

(Sospensione del procedimento)

La presentazione del reclamo al Difensore Civico è indipendente dalla proposizione di ricorsi giurisdizionali o di ricorsi amministrativi. Tuttavia il Difensore Civico, quando lo ritenga opportuno, può sospendere il procedimento di fronte a sé, in attesa della pronuncia sui ricorsi suddetti.

Art. 6

(Obbligo di segnalazione di reati all'Autorità Giudiziaria)

Il Difensore Civico che, nell'esercizio delle sue funzioni, venga a conoscenza di fatti costituenti reato, ha l'obbligo di farne rapporto all'Autorità Giudiziaria.

(1) Articolo aggiunto dall'art. 1 della L.r. 17/2000

Art. 6 bis ⁽²⁾
(Rappresentanza processuale)

La rappresentanza in giudizio della Regione nelle controversie e nei ricorsi aventi oggetto provvedimenti del Difensore Civico spetta al Presidente della Giunta regionale.

L'eventuale costituzione in giudizio è deliberata dalla Giunta regionale previo parere del Difensore Civico, il quale trasmette al Presidente della Giunta gli atti relativi al provvedimento impugnato.

Art. 7
(Diritto di informazioni del Difensore Civico)

Il Difensore Civico, al fine dell'adempimento dei suoi compiti, può richiedere documenti e sentire funzionari. La richiesta di documenti e di audizione è trasmessa al coordinatore o al responsabile di servizio di cui agli artt. 23 e 24 della L.r. 20 febbraio 1979, n. 6, nell'ambito delle cui responsabilità si riferisce la questione trattata.

Nessun diniego e nessun segreto d'ufficio può essere opposto alle richieste del Difensore Civico.

Art. 8
(Relazione del Difensore Civico)

Il Difensore Civico invia ogni anno, entro il 31 gennaio, al Consiglio Regionale una relazione sugli accertamenti espletati, sui risultati di essi e sui rimedi organizzativi e normativi di cui intende segnalare la necessità. Essa è altresì inviata agli organi di controllo sull'attività amministrativa regionale e sull'attività amministrativa degli Enti locali.

La relazione del Difensore Civico è sottoposta a discussione del Consiglio Regionale, secondo le norme del Regolamento interno.

(2) Articolo aggiunto dall'art. 2 della L.r. 17/2000

In ogni momento il Difensore Civico può inviare agli stessi organi di cui ai commi precedenti ed al Presidente della Giunta, relazioni su questioni specifiche, in casi di particolare importanza e comunque meritevoli di urgente considerazione.

Art. 9

(Informazione sull'attività del Difensore Civico)

L'Amministrazione regionale informa la collettività regionale, attraverso gli strumenti a propria disposizione, in ordine all'attività del Difensore Civico e sui risultati degli accertamenti esperiti. Il Difensore Civico può tenere rapporti diretti con gli organi di informazione.

Art. 10

(Sanzioni disciplinari a tutela dell'attività del Difensore Civico)

Il funzionario che ritardi o impedisca l'espletamento delle funzioni del Difensore Civico è soggetto, se dipendente regionale, ai provvedimenti disciplinari di cui all'art. 42 della L.r. 12 agosto 1974, n. 22; negli altri casi, il disservizio viene segnalato all'Amministrazione od Ente da cui il funzionario dipende.

Art. 11

(Diritto di informazione dei Consiglieri regionali)

I Consiglieri regionali hanno, nei confronti dell'Ufficio del Difensore Civico, i diritti previsti dall'art. 12 dello Statuto regionale.

Art. 12

(Requisiti e disposizioni per la nomina)

Per essere nominati all'Ufficio del Difensore Civico sono richiesti i requisiti per l'elezione al Consiglio Regionale, relativamente all'età ed all'iscrizione alle liste elettorali.

Il Difensore Civico è nominato con decreto del Presidente della Regione, su designazione del Consiglio Regionale.

La designazione del Consiglio Regionale è effettuata a maggioranza dei 2/3 dei Consiglieri assegnati alla Regione.

La votazione avviene a scrutinio segreto.

Art. 13

(Cause di impedimento alla nomina)

Non possono essere nominati all'ufficio del Difensore Civico:

- a) i membri del Parlamento, i Consiglieri Regionali, Provinciali, Comunali, i rappresentanti dei Comitati di quartiere ed i membri degli organi di gestione delle U.S.L.;
- b) i membri del Comitato Regionale di Controllo e delle sue sezioni decentrate, gli amministratori di Enti, Istituti ed Aziende pubbliche;
- c) gli amministratori di Enti ed Imprese a partecipazione pubblica, nonché i titolari, amministratori e dirigenti di Enti ed Imprese vincolate con la Regione da contratti di opera o di somministrazione ovvero che ricevono a qualsiasi titolo sovvenzioni dalla Regione;
- d) i dipendenti della Regione Piemonte, degli Enti delegati della Regione e degli Enti ed Imprese che siano vincolati con la Regione dai rapporti contrattuali di cui alla lettera c).

Art. 14

(Cause di incompatibilità)

L'Ufficio di Difensore Civico è incompatibile con l'esercizio di qualsiasi pubblica funzione e con l'espletamento di qualunque attività professionale, imprenditoriale e commerciale e con l'esercizio di qualunque tipo di lavoro dipendente.

Art. 15
(Durata)

Il Difensore Civico dura in carica tre anni e può essere confermato per non più di una volta. Il Difensore Civico, salvo in casi di revoca, rimane in carica, dopo la scadenza del suo mandato, fino alla nomina del successore⁽³⁾.

Art. 16
(Revoca)

Il Difensore Civico può essere revocato prima della scadenza del suo mandato qualora il Consiglio Regionale approvi una mozione di censura motivata. La motivazione può riguardare esclusivamente gravi carenze connesse all'esercizio delle funzioni di Difensore Civico.

Tale mozione deve essere approvata con la stessa maggioranza richiesta per la designazione.

La revoca è disposta con decreto del Presidente della Regione⁽⁴⁾.

Art. 17
(Tempi della designazione)

La convocazione del Consiglio Regionale per la designazione del Difensore Civico ha luogo tre mesi prima della scadenza del mandato precedente. Nel periodo di tempo compreso tra la nomina e l'inizio dell'esercizio delle funzioni del nuovo Difensore, questi può frequentare l'ufficio e prendere conoscenza dell'attività in esso svolta.

(3) Nel caso d'impedimento o congedo del Difensore Civico, le funzioni, relative ad affari urgenti ed indifferibili, sono svolte da un dirigente designato dal Difensore Civico.

(4) Comma aggiunto dall'art. 3 della L.r. 17/2000

In caso di vacanza dell'Ufficio, per qualsiasi ragione determinata, la convocazione del Consiglio Regionale ha luogo entro 20 giorni dal verificarsi del fatto che ne è causa.

Per la prima designazione, il Consiglio è convocato entro 20 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 18
(Rinuncia)

Il Difensore Civico ha facoltà di rinunciare all'Ufficio in qualunque momento, purché ne dia avviso al Presidente del Consiglio Regionale ed al Presidente della Giunta Regionale, con comunicazione scritta, almeno un mese prima.

Art. 19
(Sede, organizzazione e dotazione organica
dell'Ufficio del Difensore Civico)

L'Ufficio del Difensore Civico ha sede presso il Consiglio Regionale. Per il funzionamento è istituito, ad integrazione dell'allegato n. 1 alla L.r. 17.12.1979, n. 73 e con le attribuzioni allegate alla presente legge, il Servizio del Difensore Civico la cui dotazione organica è stabilita con deliberazione del Consiglio Regionale.


In sede di prima istituzione la dotazione organica è stabilita con deliberazione del Consiglio Regionale, sentito il Difensore Civico. Il personale assegnato è scelto nell'organico regionale e dipende funzionalmente dal Difensore Civico.

Art. 20
(Indennità, rimborsi spese e di trasferta)

Al Difensore Civico spettano la stessa indennità e gli stessi rimborsi spese e trattamento di missione previsti per i Consiglieri regionali.

Art. 21
(Norma finanziaria)

La spesa derivante dall'attuazione della presente legge è a carico del Consiglio Regionale.
(Omissis)



**NORME RELATIVE ALL'ESTENSIONE DELLE COMPETENZE
DEL DIFENSORE CIVICO
ALLE STRUTTURE AMMINISTRATIVE
DEL SERVIZIO SANITARIO E DELLE U.S.L. OPERANTI
NEL TERRITORIO REGIONALE**

*Legge regionale 24.4.85, n. 47, pubblicata sul B.U.R. Piemonte
n.18 del 30.4.85.*

Art. 1

Il Difensore Civico della Regione Piemonte può, nell'ambito dei compiti istituzionali previsti dagli articoli 1 e 2 della legge 9 dicembre 1981, n. 50, intervenire anche per tutelare il cittadino nell'ottenere dagli organi amministrativi del Servizio Sanitario e delle U.S.L. operanti nella Regione quanto gli spetta di diritto.

Art. 2

Ai fini di realizzare la tutela di cui all'articolo che precede, il Difensore Civico - di fronte ad irregolarità, negligenze o ritardi - interviene nei confronti degli Uffici e dei dipendenti amministrativi del Servizio Sanitario Regionale e delle U.S.L.

Art. 3

Il diritto di iniziativa, le modalità e le procedure di intervento del Difensore Civico nella materia prevista dagli articoli che precedono, sono disciplinate dagli articoli 3 e 4 dalla legge 9 dicembre, n. 50. Le conclusioni ed i rilievi del Difensore Civico sono comunicati, oltreché all'interessato, all'Assessorato Regionale alla Sanità, all'Assemblea ed al Comitato di Gestione della Competente U.S.L.



**LEGGE QUADRO PER L'ASSISTENZA, L'INTEGRAZIONE
SOCIALE E I DIRITTI DELLE PERSONE HANDICAPPATE**

Legge 5.2.92, n. 104

Art. 36

1. Per i reati di cui agli artt. 527 e 628 c.p., nonché per i delitti non colposi contro la persona, di cui al titolo XII del libro del codice penale, e per i reati di cui alla L. 20 febbraio 1958, n. 75, qualora l'offeso sia una persona handicappata la pena è aumentata da un terzo alla metà.
2. Per i procedimenti penali per i reati di cui al comma 1 è ammessa la costituzione di parte civile del Difensore Civico, nonché dell'associazione alla quale risulti iscritta la persona handicappata o un suo familiare.



**DELEGA AL GOVERNO PER IL CONFERIMENTO DI FUNZIONI
E COMPITI ALLE REGIONI ED ENTI LOCALI,
PER LA RIFORMA DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
E PER LA SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA.**

Legge 15.03.1997, n.59

Art. 4

1. Nelle materie di cui all'articolo 117 della Costituzione, le regioni, in conformità ai singoli ordinamenti regionali, conferiscono alle province, ai comuni e agli altri enti locali tutte le funzioni che non richiedono l'unitario esercizio a livello regionale. Al conferimento delle funzioni le regioni provvedono sentite le rappresentanze degli enti locali. Possono altresì essere ascoltati anche gli organi rappresentativi delle autonomie locali ove costituiti dalle leggi regionali.

2. Gli altri compiti e funzioni di cui all'articolo 1, comma 2, della presente legge, vengono conferiti a regioni, province, comuni ed altri enti locali con i decreti legislativi di cui all'articolo 1.

3. I conferimenti di funzioni di cui ai commi 1 e 2 avvengono nell'osservanza dei seguenti principi fondamentali:

- a) il principio di sussidiarietà, con l'attribuzione della generalità dei compiti e delle funzioni amministrative ai comuni, alle province e alle comunità montane, secondo le rispettive dimensioni territoriali, associative e organizzative, con l'esclusione delle sole funzioni incompatibili con le dimensioni medesime, attribuendo le responsabilità pubbliche anche al fine di favorire l'assolvimento di funzioni e di compiti di rilevanza sociale da parte delle famiglie, associazioni e comunità, alla autorità territorialmente e funzionalmente più vicina ai cittadini interessati;
- b) il principio di completezza, con la attribuzione alla regione dei compiti e delle funzioni amministrative non assegnati ai sensi della lettera a), e delle funzioni di programmazione;
- c) il principio di efficienza e di economicità, anche con la soppressione delle funzioni e dei compiti divenuti superflui;

- d) il principio di cooperazione tra Stato, regioni ed enti locali anche al fine di garantire un'adeguata partecipazione alle iniziative adottate nell'ambito dell'Unione europea;
- e) i principi di responsabilità ed unicità dell'amministrazione, con la conseguente attribuzione ad un unico soggetto delle funzioni e dei compiti connessi, strumentali e complementari, e quello di identificabilità in capo ad un unico soggetto anche associativo della responsabilità di ciascun servizio o attività amministrativa;
- f) il principio di omogeneità, tenendo conto in particolare delle funzioni già esercitate con l'attribuzione di funzioni e compiti omogenei allo stesso livello di governo;
- g) il principio di adeguatezza, in relazione all'idoneità organizzativa dell'amministrazione ricevente a garantire, anche in forma associata con altri enti, l'esercizio delle funzioni;
- h) il principio di differenziazione nell'allocazione delle funzioni in considerazione delle diverse caratteristiche, anche associative, demografiche, territoriali e strutturali degli enti riceventi;
- i) il principio della copertura finanziaria e patrimoniale dei costi per l'esercizio delle funzioni amministrative;
- l) il principio di autonomia organizzativa e regolamentare e di responsabilità degli enti locali nell'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi ad essi conferiti.

4. Con i decreti legislativi di cui all'articolo 1 il Governo provvede anche a:

- a) delegare alle regioni i compiti di programmazione in materia di servizi pubblici di trasporto di interesse regionale e locale; attribuire alle regioni il compito di definire, d'intesa con gli enti locali, il livello dei servizi minimi qualitativamente e quantitativamente sufficienti a soddisfare la domanda di mobilità dei cittadini, servizi i cui costi sono a carico dei bilanci regionali,

- prevedendo che i costi dei servizi ulteriori rispetto a quelli minimi siano a carico degli enti locali che ne programmino l'esercizio; prevedere che l'attuazione delle deleghe e l'attribuzione delle relative risorse alle regioni siano precedute da appositi accordi di programma tra il Ministro dei trasporti e della navigazione e le regioni medesime, sempreché gli stessi accordi siano perfezionati entro il 30 giugno 1999;
- b) prevedere che le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, regolino l'esercizio dei servizi con qualsiasi modalità effettuati e in qualsiasi forma affidati, sia in concessione che nei modi di cui agli articoli 22 e 25 della legge 8 giugno 1990, n.142, mediante contratti di servizio pubblico, che rispettino gli articoli 2 e 3 del regolamento (CEE) n.1191/69 ed il regolamento (CEE) n.1893/91, che abbiano caratteristiche di certezza finanziaria e copertura di bilancio e che garantiscano entro il 1° gennaio 2000 il conseguimento di un rapporto di almeno 0,35 tra ricavi da traffico e costi operativi, al netto dei costi di infrastruttura previa applicazione della direttiva 91/440/CEE del Consiglio del 29 luglio 1991 ai trasporti ferroviari di interesse regionale e locale; definire le modalità per incentivare il superamento degli assetti monopolistici nella gestione dei servizi di trasporto urbano e extraurbano e per introdurre regole di concorrenzialità nel periodico affidamento dei servizi; definire le modalità di subentro delle regioni entro il 1° gennaio 2000 con propri autonomi contratti di servizio regionale al contratto di servizio pubblico tra Stato e Ferrovie dello Stato Spa per servizi di interesse locale e regionale;
- c) ridefinire, riordinare e razionalizzare, sulla base dei principi e criteri di cui al comma 3 del presente articolo, al comma 1 dell'articolo 12 e agli articoli 14, 17 e 20, comma 5, per quanto possibile individuando momenti decisionali unitari, la disciplina relativa alle attività economiche ed industriali, in particolare per quanto riguarda il sostegno e lo sviluppo delle imprese operanti nell'industria, nel commercio, nell'artigianato, nel comparto agroindustriale e nei servizi alla produzione; per quanto riguarda le politiche regionali, strutturali e di coesione della Unione europea, ivi compresi gli interventi nelle aree depresse del territorio nazionale, la ricerca applicata,

l'innovazione tecnologica, la promozione della internazionalizzazione e della competitività delle imprese nel mercato globale e la promozione della razionalizzazione della rete commerciale anche in relazione all'obiettivo del contenimento dei prezzi e dell'efficienza della distribuzione; per quanto riguarda la cooperazione nei settori produttivi e il sostegno dell'occupazione; per quanto riguarda le attività relative alla realizzazione, all'ampliamento, alla ristrutturazione e riconversione degli impianti industriali, all'avvio degli impianti medesimi e alla creazione, ristrutturazione e valorizzazione di aree industriali ecologicamente attrezzate, con particolare riguardo alle dotazioni ed impianti di tutela dell'ambiente, della sicurezza e della salute pubblica.

4-*bis*. Gli schemi di decreto legislativo di cui al comma 4 sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'acquisizione del parere delle Commissioni competenti per materia, che si esprimono entro trenta giorni dalla data di assegnazione degli stessi. Decorso il termine senza che il parere sia espresso, il Governo ha facoltà di adottare i decreti legislativi.

5. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e del principio di sussidiarietà di cui al comma 3, lettera *a*) e del principio di efficienza e di economicità di cui alla lettera *c*) del medesimo comma, del presente articolo, ciascuna regione adotta, entro sei mesi dall'emanazione di ciascun decreto legislativo, la legge di puntuale individuazione delle funzioni trasferite o delegate agli enti locali e di quelle mantenute in capo alla regione stessa. Qualora la regione non provveda entro il termine indicato, il Governo è delegato ad emanare, entro il 31 marzo 1999, sentite le regioni inadempienti, uno o più decreti legislativi di ripartizione di funzioni tra regione ed enti locali le cui disposizioni si applicano fino alla data di entrata in vigore della legge regionale.

**MISURE URGENTI PER LO SNELLIMENTO DELL'ATTIVITA'
AMMINISTRATIVA E DEI PROCEDIMENTI
DI DECISIONE E DI CONTROLLO**

Legge 15.5.97, n. 127

Art. 16

(Difensori civici delle Regioni e delle Province autonome)

1. A tutela dei cittadini residenti nei comuni delle rispettive regioni e province autonome e degli ordinamenti di ciascuna regione e provincia autonoma, i difensori delle Regioni e Province autonome, su sollecitazione di cittadini singoli o associati, esercitano, sino all'istituzione del Difensore Civico nazionale, anche nei confronti delle amministrazioni periferiche dello Stato, limitatamente agli ambiti territoriali di rispettiva competenza con esclusione di quelle che operano nei settori della difesa, della sicurezza pubblica e della giustizia, le medesime funzioni di richiesta, di proposta, di sollecitazione e di informazione che i rispettivi ordinamenti attribuiscono agli stessi nei confronti delle strutture regionali e provinciali.

(comma così modificato dall'art. 2 della legge 191/1998).

2. I Difensori Civici inviano ai presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati entro il 31 marzo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente ai sensi del comma 1.



**TESTO UNICO DELLE LEGGI
SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI**

D.lgs. 18.8.00, n. 267

Art. 3

(Autonomia dei comuni e delle province)

1. Le comunità locali, ordinate in comuni e province, sono autonome.
2. Il comune è l'ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.
3. La provincia, ente locale intermedio tra comune e Regione, rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi, ne promuove e ne coordina lo sviluppo.
4. I comuni e le province hanno autonomia statutaria, normativa, organizzativa e amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito dei propri statuti e regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.
5. I comuni e le province sono titolari di funzioni proprie e di quelle conferite loro con legge dello Stato e della Regione, secondo il principio di sussidiarietà. I comuni e le province svolgono le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.

Art. 136

(Poteri sostitutivi per omissione o ritardo di atti obbligatori)

Qualora gli Enti locali, sebbene invitati a provvedere entro congruo termine, ritardino o omettano di compiere atti obbligatori per legge, si provvede a mezzo di Commissario ad acta nominato dal Difensore Civico regionale, ove costituito, ovvero dal Comitato regionale di controllo. Il Commissario ad acta provvede entro sessanta giorni dal conferimento dell'incarico.

**DISPOSIZIONI PER L'ADEGUAMENTO DELL'ORDINAMENTO
DELLA REPUBBLICA ALLA LEGGE COSTITUZIONALE
18 OTTOBRE 2001, N.3.**

L.05.06.2003, n.131

Art. 1.

Attuazione dell'articolo 117, primo e terzo comma, della Costituzione, in materia di legislazione regionale

1. Costituiscono vincoli alla potestà legislativa dello Stato delle Regioni, ai sensi dell'articolo 117, primo comma, della Costituzione, quelli derivanti dalle norme di diritto internazionale generalmente riconosciute, di cui all'articolo 10 della Costituzione, da accordi di reciproca limitazione della sovranità di cui all'art. 11 della Costituzione, dall'ordinamento comunitario e dai trattati internazionali.
2. Le disposizioni normative statali vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge nelle materie appartenenti alla legislazione regionale continuano ad applicarsi, in ciascuna Regione, fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni regionali in materia, fermo quanto previsto al comma 3, fatti salvi gli effetti di eventuali pronunce della Corte costituzionale. Le disposizioni normative regionali vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge nelle materie appartenenti alla legislazione esclusiva statale continuano ad applicarsi fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni statali in materia, fatti salvi gli effetti di eventuali pronunce della Corte costituzionale.
3. Nelle materie appartenenti alla legislazione concorrente, le Regioni esercitano la potestà legislativa nell'ambito dei principi fondamentali espressamente determinati dallo Stato o, in difetto, quali desumibili dalle leggi statali vigenti.

4. In sede di prima applicazione, per orientare l'iniziativa legislativa dello Stato e delle Regioni fino all'entrata in vigore delle leggi con le quali il Parlamento definirà i nuovi principi fondamentali, il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con i Ministri interessati, uno o più decreti legislativi meramente ricognitivi dei principi fondamentali che si traggono dalle leggi vigenti, nelle materie previste dall'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, attenendosi ai principi della esclusività, adeguatezza, chiarezza, proporzionalità ed omogeneità. Gli schemi dei decreti, dopo l'acquisizione del parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, di seguito denominata: «Conferenza Stato-Regione», sono trasmessi alle Camere per acquisizione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, compreso quello della Commissione parlamentare per le questioni regionali, da rendersi entro sessanta giorni dall'assegnazione alle Commissioni medesime. Acquisiti tali pareri, il Governo ritrasmette i testi, con le proprie osservazioni e con le eventuali modificazioni, alla Conferenza Stato-Regioni ed alle Camere per il parere definitivo, da rendersi, rispettivamente, entro trenta e sessanta giorni dalla trasmissione dei testi medesimi. Il parere parlamentare definitivo è reso dalla Commissione parlamentare per le questioni regionali. Gli schemi di decreto legislativo sono esaminati rilevando se in essi non siano indicati alcuni dei principi fondamentali ovvero se vi siano disposizioni che abbiano un contenuto innovativo dei principi fondamentali, e non meramente ricognitivo ai sensi del presente comma, ovvero si riferiscano a norme vigenti che non abbiano la natura di principio fondamentale. In tal caso il Governo può omettere quelle disposizioni dal decreto legislativo, oppure le può modificare in conformità alle indicazioni contenute nel parere o, altrimenti, deve trasmettere ai Presidenti delle Camere e al Presidente della Commissione parlamentare per le questioni regionali una relazione nella quale sono indicate le specifiche motivazioni di difformità dal parere parlamentare.

5. Nei decreti legislativi di cui al comma 4, sempre a titolo di mera ricognizione, possono essere individuate le disposizioni che riguardano le stesse materie ma che rientrano nella competenza esclusiva dello Stato a norma dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione.

6. Nella predisposizione dei decreti legislativi di cui al comma 4, il Governo si attiene ai seguenti criteri direttivi:
- a) individuazione dei principi fondamentali per settori organici della materia in base a criteri oggettivi desumibili dal complesso delle funzioni e da quelle affini, presupposte, strumentali e complementari, e in modo da salvaguardare la potestà legislativa riconosciuta alle Regioni ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;
 - b) considerazione prioritaria, ai fini dell'individuazione dei principi fondamentali, delle disposizioni statali rilevanti per garantire l'unità giuridica ed economica, la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, il rispetto delle norme e dei trattati internazionali e della normativa comunitaria, la tutela dell'incolumità e della sicurezza pubblica, nonché il rispetto dei principi generali in materia di procedimenti amministrativi e di atti concessori o autorizzatori;
 - c) considerazione prioritaria del nuovo sistema di rapporti istituzionali derivante dagli articoli 114, 117 e 118 della Costituzione,
 - d) considerazione prioritaria degli obiettivi generali assegnati dall'articolo 51, primo comma, e dall'articolo 117, settimo comma, della Costituzione, alla legislazione regionale;
 - e) coordinamento formale delle disposizioni di principio e loro eventuale semplificazione.

Art. 2.

(Delega al Governo per l'attuazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione e per l'adeguamento delle disposizioni in materia di enti locali alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri per gli affari regionali, per le riforme istituzionali e la devoluzione e dell'economica e delle finanze, uno o più decreti legislativi diretti alla individuazione delle funzioni fondamentali, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera

p) della Costituzione, essenziali per il funzionamento di Comuni, Province e Città metropolitane nonché per il soddisfacimento di bisogni primari delle comunità di riferimento.

2. Con i decreti legislativi di cui al comma 1, si provvede, altresì, nell'ambito della competenza legislativa dello Stato, alla revisione delle disposizioni in materia di enti locali, per adeguarle alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, dopo l'acquisizione dei pareri del Consiglio di Stato e della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di seguito denominata «Conferenza unificata», da rendere entro trenta giorni dalla trasmissione degli schemi medesimi, sono trasmessi alle Camere per l'acquisizione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, da rendere entro quarantacinque giorni dall'assegnazione alle Commissioni medesime. Acquisiti tali pareri, il Governo ritrasmette i testi, con le proprie osservazioni e con le eventuali modificazioni, alla Conferenza unificata e alle Camere per il parere definitivo, da rendere, rispettivamente, entro trenta e quarantacinque giorni dalla trasmissione dei testi medesimi.

4. Nell'attuazione della delega di cui ai commi 1 e 2, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

- a) garantire il rispetto delle competenze legislative dello Stato e delle Regioni, l'autonomia e le competenze costituzionali degli enti territoriali ai sensi degli articoli 114, 117 e 118 della Costituzione, nonché la valorizzazione delle potestà statutaria e regolamentare dei Comuni, delle Province e delle Città metropolitane;
- b) individuare le funzioni fondamentali dei Comuni, delle Province e delle Città metropolitane in modo da prevedere, anche al fine della tenuta e della coesione dell'ordinamento della Repubblica, per ciascun livello di governo locale, la titolarità di funzioni connaturate alle caratteristiche proprie di ciascun tipo di ente, essenziali e imprescindibili per il funzionamento dell'ente e per il soddisfacimento di bisogni primari delle comunità di riferimento, tenuto conto, in via prioritaria, per Comuni e Province, delle funzioni storicamente svolte;

- c) valorizzare i principi di sussidiarietà, di adeguatezza e di differenziazione nella allocazione delle funzioni fondamentali in modo da assicurarne l'esercizio da parte del livello di ente locale che, per le caratteristiche dimensionali e strutturali, ne garantisca l'ottimale gestione anche mediante l'indicazione dei criteri per la gestione associata tra i Comuni;
- d) prevedere strumenti che garantiscano il rispetto del principio di leale collaborazione tra i diversi livelli di governo locale nello svolgimento delle funzioni fondamentali che richiedono per il loro esercizio la partecipazione di più enti, allo scopo individuando specifiche forme di consultazione e di raccordo tra enti locali, Regioni e Stato,
- e) attribuire all'autonomia statutaria degli enti locali la potestà di individuare sistemi di controllo interno, al fine di garantire il funzionamento dell'ente, secondo criteri di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, nonché forme e modalità di intervento, secondo criteri di neutralità, di sussidiarietà e di adeguatezza, nei casi previsti dagli articoli 141, commi 2 e 8, 193, comma 4, 243, comma 6, lettera b), 247 e 251 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- f) prevedere una disciplina di principi fondamentali idonea a garantire un ordinamento finanziario e contabile degli enti locali che consenta, sulla base di parametri obiettivi e uniformi, la rilevazione delle situazioni economiche e finanziarie degli enti locali ai fini della attivazione degli interventi previsti dall'articolo 119, terzo e quinto comma, della Costituzione, anche tenendo conto delle indicazioni dell'Alta Commissione di studio di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
- g) procedere alla revisione delle disposizioni legislative sugli enti locali, comprese quelle contenute nel testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, limitatamente alle norme che contrastano con il sistema costituzionale degli enti locali definito dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, attraverso la modificazione, l'integrazione, la soppressione e il coordinamento formale delle disposizioni vigenti, anche al fine di assicurare la coerenza sistematica della normativa, l'aggiornamento e la semplificazione del linguaggio normativo;

- h) adeguare i procedimenti di istituzione della Città metropolitana al disposto dell'articolo 114 della Costituzione, fermo restando il principio di partecipazione degli enti e delle popolazioni interessate;
- i) individuare e disciplinare gli organi di governo delle Città metropolitane e il relativo sistema elettorale, secondo criteri di rappresentatività e democraticità che favoriscano la formazione di maggioranze stabili e assicurino la rappresentanza delle minoranze, anche tenendo conto di quanto stabilito per i Comuni e le Province;
- l) definire la disciplina dei casi di ineleggibilità, di incompatibilità e di incandidabilità alle cariche elettive delle Città metropolitane anche tenendo conto di quanto stabilito in materia per gli amministratori di Comuni e Province;
- m) mantenere ferme le disposizioni in vigore relative al controllo sugli organi degli enti locali, alla vigilanza sui servizi di competenza statale attribuiti al sindaco quale ufficiale del Governo, nonché, fatta salva la polizia amministrativa locale, ai procedimenti preordinati alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica nonché le disposizioni volte ad assicurare la conformità dell'attività amministrativa alla legge, allo statuto e ai regolamenti;
- n) valorizzare le forme associative anche per la gestione dei servizi di competenza statale affidati ai comuni;
- o) garantire il rispetto delle attribuzioni degli enti di autonomia funzionale;
- p) indicare espressamente sia le norme implicitamente abrogate per effetto dell'entrata in vigore della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, sia quelle anche implicitamente abrogate da successive disposizioni;
- q) rispettare i principi desumibili dalla giurisprudenza costituzionale e fare salve le competenze spettanti alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e Bolzano.

5. La decorrenza dell'esercizio delle funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane che, a seguito dell'adozione dei decreti legislativi di cui al comma 1, sono attribuite ad un ente diverso da quello che le esercita alla data di entrata in vigore dei medesimi decreti legislativi, è stabilita dalle leggi che determinano i beni e le risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative da tra-

sferire. A tale fine il Governo, in conformità ad accordi da definire in sede di Conferenza unificata, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri per gli affari regionali, per le riforme istituzionali e la devoluzione e dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri interessati, presenta al Parlamento uno o più disegni di legge collegati, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, alla manovra finanziaria annuale, per il recepimento dei suddetti accordi. Ciascuno dei predetti disegni di legge è corredato dalla relazione tecnica con l'indicazione della quantificazione e della ripartizione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative, ai fini della valutazione della congruità tra i trasferimenti e gli oneri conseguenti all'espletamento delle funzioni conferite. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano fino alla data di entrata in vigore delle norme concernenti il nuovo sistema finanziario in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione.

6. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può emanare, nel rispetto dei principi e dei decreti direttivi indicati al comma 4, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi medesimi.

7. I provvedimenti collegati di cui al comma 5 non possono comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 3.

Testi unici delle disposizioni legislative vigenti non aventi carattere di principio fondamentale nelle materie di legislazione concorrente

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, primo periodo, il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'articolo 1, uno o più decreti legislativi al fine di raccogliere in testi unici meramente compilativi le disposizioni legislative residue, per ambiti omogenei nelle materie di legislazione concorrente, apportandovi le sole

modifiche, di carattere esclusivamente formale, necessarie ad assicurarne il coordinamento nonché la coerenza terminologica.

2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, dopo l'acquisizione del parere della conferenza Stato-Regioni, sono trasmessi alle Camere per il parere delle competenti Commissioni parlamentari e della Commissione parlamentare per le questioni regionali. Decorsi trenta giorni dall'assegnazione, i decreti legislativi possono essere emanati anche in mancanza del parere parlamentare.

Art. 4.

Attuazione dell'articolo 114, secondo comma, e dell'articolo 117, sesto comma, della Costituzione in materia di potestà normativa degli enti locali.

1. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà normativa secondo i principi fissati dalla Costituzione. La potestà normativa consiste nella potestà statutaria e in quella regolamentare.
2. Lo statuto, in armonia con la Costituzione e con i principi generali in materia di organizzazione pubblica, nel rispetto di quanto stabilito dalla legge statale in attuazione dell'articolo, 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, stabilisce i principi di organizzazione e funzionamento dell'ente, le forme di controllo, anche sostitutivo, nonché le garanzie delle minoranze e le forme di partecipazione popolare.
3. L'organizzazione degli enti locali è disciplinata dai regolamenti nel rispetto delle norme statutarie.
4. La disciplina dell'organizzazione, dello svolgimento e della gestione delle funzioni dei Comuni, delle Province e delle Città metropolitane è riservata alla potestà regolamentare dell'ente locale, nell'ambito della legislazione dello Stato o della Regione che ne assicura i requisiti minimi di uniformità, secondo le rispettive competenze, conformemente a quanto previsto dagli articoli 114, 117, sesto comma, e 118 della Costituzione.

5. Il potere normativo è esercitato anche dalle unioni di Comuni, dalle Comunità montane e isolane.

6. Fino all'adozione dei regolamenti degli enti locali, si applicano le vigenti norme statali e regionali, fermo restando quanto previsto dal presente articolo.

Art. 5.

Attuazione dell'articolo 117, quinto comma, della Costituzione sulla partecipazione delle regioni in materia comunitaria.

1. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano concorrono direttamente, nelle materie di loro competenza legislativa, alla formazione degli atti comunitari, partecipando, nell'ambito delle delegazioni del Governo, alle attività del Consiglio e dei gruppi di lavoro e dei comitati del Consiglio e della Commissione europea secondo modalità da concordare in sede di Conferenza Stato-Regioni che tengano conto della particolarità delle autonomie speciali e, comunque, garantendo l'unitarietà della rappresentazione della posizione italiana da parte del Capo - delegazione designato dal Governo. Nelle delegazioni del Governo deve essere prevista la partecipazione di almeno un rappresentante delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano. Nelle materie che spettano alle Regioni ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione, il Capo delegazione, che può essere anche un Presidente di Giunta regionale o di Provincia autonoma, è designato dal Governo sulla base di criteri e procedure determinati con un accordo generale di cooperazione tra Governo, Regioni a statuto ordinario e a statuto speciale stipulato in sede di Conferenza Stato-Regioni. In attesa o in mancanza di tale accordo, il Capo delegazione è designato dal Governo. Dall'attuazione del presente articolo non possono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

2. Nelle materie di competenza legislativa delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, il Governo può proporre ricorso dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee avverso gli atti normativi comunitari ritenuti

illegittimi anche su richiesta di una delle Regioni o delle Province autonome. Il Governo è tenuto a proporre tale ricorso qualora esso sia richiesto dalla Conferenza Stato-Regioni a maggioranza assoluta delle Regioni e delle Province autonome.

Art. 6.

Attuazione dell'articolo 117, quinto e nono comma, della Costituzione sull'attività internazionale delle regioni.

1. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di propria competenza legislativa, provvedono direttamente all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali ratificati, dandone preventiva comunicazione al Ministero degli affari esteri ed alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali, i quali, nei successivi trenta giorni dal relativo ricevimento, possono formulare criteri e osservazioni. In caso di inadempienza, ferma restando la responsabilità delle Regioni verso lo Stato, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8, commi 1, 4 e 5, in quanto compatibili.
2. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di propria competenza legislativa, possono concludere, con enti territoriali interni ad altro Stato, intese dirette a favorire il loro sviluppo economico, sociale e culturale, nonché a realizzare attività di mero rilievo internazionale, dandone comunicazione prima della firma alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari regionali ed al Ministero degli affari esteri, ai fini delle eventuali osservazioni di questi ultimi e dei Ministeri competenti, da far pervenire a cura del Dipartimento medesimo entro i successivi trenta giorni, decorsi i quali le Regioni e le Province autonome possono sottoscrivere l'intesa. Con gli atti relativi alle attività sopra indicate, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano non possono esprimere valutazioni relative alla politica estera dello Stato, né possono assumere impegni dai quali derivino obblighi od oneri finanziari per lo Stato o che ledano gli interessi degli altri soggetti di cui all'articolo 114, primo comma, della Costituzione.

3. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di propria competenza legislativa, possono, altresì, concludere con altri Stati accordi esecutivi ed applicativi di accordi internazionali regolarmente entrati in vigore, o accordi di natura tecnico-amministrativa, o accordi di natura programmatica finalizzati a favorire il loro sviluppo economico, sociale e culturale, nel rispetto della Costituzione dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, dagli obblighi internazionali e dalle linee e dagli indirizzi di politica estera italiana, nonché, nelle materie di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, dei principi fondamentali dettati dalle leggi dello Stato. A tale fine ogni Regione o Provincia autonoma dà tempestiva comunicazione delle trattative al Ministero degli affari esteri ed alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per gli affari regionali, che ne danno a loro volta comunicazione ai Ministeri competenti. Il Ministero degli affari esteri può indicare principi e criteri da seguire nella conduzione dei negoziati; qualora questi ultimi si svolgano all'estero, le competenti rappresentanze diplomatiche e i competenti uffici consolari italiani, previa intesa con la Regione o con la Provincia autonoma, collaborano alla conduzione delle trattative. La Regione o la Provincia autonoma, prima di sottoscrivere l'accordo, comunica il relativo progetto al Ministero degli affari esteri, il quale, sentita la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per gli affari regionali, ed accertata l'opportunità politica e la legittimità dell'accordo, ai sensi del presente comma, conferisce i pieni poteri di firma previsti dalle norme del diritto internazionale generale e dalla Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati del 23 maggio 1969, ratificata ai sensi della legge 12 febbraio 1974, n. 112. Gli accordi sottoscritti in assenza del conferimento di pieni poteri sono nulli.

4. Agli accordi stipulati dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano è data pubblicità in base alla legislazione vigente.

5. Il Ministro degli affari esteri può, in qualsiasi momento, rappresentare alla Regione o alla Provincia autonoma interessata questioni di opportunità inerenti alle attività di cui ai commi da 1 a 3 e derivanti dalle scelte e dagli indirizzi di politica estera dello Stato e, in caso di dissenso, sentita la Presidenza del Consi-

glio dei ministri –Dipartimento per gli affari regionali, chiedere che la questione sia portata in Consiglio dei ministri che, con l'intervento del Presidente della Giunta regionale o provinciale interessato, delibera sulla questione.

6. In caso di violazione degli accordi di cui al comma 3, ferma restando la responsabilità delle Regioni verso lo Stato, si applicano le disposizioni dell'articolo 8, commi 1, 4 e 5, in quanto compatibili.

7. Resta fermo che i Comuni, le Province e le Città metropolitane continuano a svolgere attività di mero rilievo internazionale nelle materie loro attribuite, secondo l'ordinamento vigente, comunicando alle Regioni competenti ed alle amministrazioni di cui al comma 2 ogni iniziativa.

Art. 7

Attuazione dell'articolo 118 della Costituzione in materia di esercizio delle funzioni amministrative

1. Lo Stato e le Regioni, secondo le rispettive competenze, provvedono a conferire le funzioni amministrative da loro esercitate alla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, attribuendo a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato soltanto quelle di cui occorra assicurare l'unitarietà di esercizio, per motivi di buon andamento, efficienza o efficacia dell'azione amministrativa ovvero per motivi funzionali o economici o per esigenze di programmazione o di omogeneità territoriale, nel rispetto, anche ai fini dell'assegnazione di ulteriori funzioni, delle attribuzioni degli enti di autonomia funzionale, anche nei settori della promozione dello sviluppo economico e della gestione dei servizi. Stato, Regioni, Città metropolitane, Province, Comuni e Comunità montane favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli o associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà. In ogni caso, quando sono impiegate risorse pubbliche, si applica l'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Tutte le altre funzioni amministrative non diversamente attribuite spetta-

no ai Comuni, che le esercitano in forma singola o associata, anche mediante le Comunità montane e le unioni dei Comuni.

2. Per le finalità di cui al comma 1, e comunque ai fini del trasferimento delle occorrenti risorse, sulla base degli accordi con le Regioni e le autonomie locali, da concludere in sede di Conferenza unificata, diretti in particolare all'individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative necessarie per l'esercizio delle funzioni e dei compiti da conferire, il Governo, su proposta del Ministro per gli affari regionali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri interessati, presenta al Parlamento uno o più disegni di legge collegati, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, alla manovra finanziaria annuale, per il recepimento dei suddetti accordi. Ciascuno dei predetti disegni di legge deve essere corredato da idonea relazione tecnica e non deve recare oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano fino alla data di entrata in vigore delle norme relative al nuovo sistema finanziario in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione.

3. Sulla base dei medesimi accordi e nelle more dell'approvazione dei disegni di legge di cui al comma 2, lo Stato può avviare i trasferimenti dei suddetti beni e risorse secondo principi di invarianza di spesa e con le modalità previste al numero 4) del punto II dell'Accordo del 20 giugno 2002, recante intesa interistituzionale tra Stato, regioni ed enti locali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 159 del 9 luglio 2002. A tale fine si provvede mediante uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, tenendo conto delle previsioni di spesa risultanti dal bilancio dello Stato e del patto di stabilità. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 3, 7, commi 8, 9, 10 e 11, e 8 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Gli schemi di decreto, ciascuno dei quali deve essere corredato di idonea relazione tecnica, sono trasmessi alle Camere per l'acquisizione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, da rendere entro trenta giorni dall'assegnazione.

4. Le Commissioni possono chiedere ai Presidenti delle Camere una proroga di venti giorni per l'espressione del parere, qualora ciò si renda necessario per la complessità della materia o per il numero degli schemi di decreto trasmessi nello stesso periodo all'esame delle Commissioni. Qualora sia concessa, ai sensi del presente comma, la proroga del termine per l'espressione del parere, i termini per l'adozione dei decreti sono prorogati di venti giorni. Decorso il termine di cui al comma 3, ovvero quello prorogato ai sensi del presente comma, senza che le Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza, i decreti possono comunque essere adottati. I decreti sono adottati con il concerto del Ministro dell'economia e delle finanze e devono conformarsi ai pareri delle Commissioni parlamentari competenti per le conseguenze di carattere finanziario nelle parti in cui essi formulano identiche condizioni.

5. Nell'adozione dei decreti, si tiene conto delle indicazioni contenute nel Documento di programmazione economico-finanziaria, come approvato dalle risoluzioni parlamentari. Dalla data in entrata in vigore dei suddetti decreti o da quella diversa indicata negli stessi, le Regioni o gli enti locali possono provvedere all'esercizio delle funzioni relative ai beni e alle risorse trasferite. Tali decreti si applicano fino alla data di entrata in vigore delle leggi di cui al comma 2.

6. Fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti previsti dal presente articolo, le funzioni amministrative continuano ad essere esercitate secondo le attribuzioni stabilite dalle disposizioni vigenti, fatti salvi gli effetti di eventuali pronunce della Corte costituzionale.

7. La Corte dei conti, ai fini del coordinamento della finanza pubblica, verifica il rispetto degli equilibri di bilancio da parte di Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni, in relazione al patto di stabilità interno ed ai vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea. Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti verificano nel rispetto della natura collaborativa del controllo sulla gestione, il perseguimento degli obiettivi posti dalle leggi statali o regionali di principio e di programma, secondo la rispettiva competenza, nonché la sana gestione finanziaria degli enti locali ed il funzionamento dei controlli interni e riferiscono sugli esiti delle verifiche esclusivamente ai consigli degli enti con-

trollati. Resta ferma la potestà delle Regioni a statuto speciale, nell'esercizio della loro competenza, di adottare particolari discipline nel rispetto delle suddette finalità. Per la determinazione dei parametri di gestione relativa al controllo interno, la Corte dei conti si avvale anche degli studi condotti in materia dal Ministero dell'interno.

8. Le Regioni possono richiedere ulteriori forme di collaborazione alle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti ai fini della regolare gestione finanziaria e dell'efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, nonché pareri in materia di contabilità pubblica. Analoghe richieste possono essere formulate, di norma tramite il Consiglio delle autonomie locali, se istituito, anche da Comuni, Province e Città metropolitane.

9. Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti possono essere integrate, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, da due componenti designati, salvo diversa previsione dello statuto della Regione, rispettivamente dal Consiglio regionale e dal Consiglio delle autonomie locali oppure, ove tale organo non sia stato istituito, dal Presidente del Consiglio regionale su indicazione delle associazioni rappresentative dei Comuni e delle Province al livello regionale. I predetti componenti sono scelti tra persone che, per gli studi compiuti e le esperienze professionali acquisite, sono particolarmente esperte nelle materie aziendalistiche, economiche, finanziarie, giuridiche e contabili; i medesimi durano in carica cinque anni e non sono riconfermabili. Lo status dei predetti componenti è equiparato a tutti gli effetti, per la durata dell'incarico, a quello dei consiglieri della Corte dei conti, con oneri finanziari a carico della Regione. La nomina è effettuata con decreto del Presidente della Repubblica, con le modalità previste dal secondo comma dell'articolo unico del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1977, n. 385. Nella prima applicazione delle disposizioni di cui al presente comma e ai commi 7 e 8, ciascuna sezione regionale di controllo, previa intese con la Regione, può avvalersi di personale della Regione sino ad un massimo di dieci unità, il cui trattamento economico resta a carico dell'amministrazione di appartenenza. Possono essere utilizzati a tal fine, con oneri a carico della Regione, anche segretari comunali e provinciali del ruolo unico previsto dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui

al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, previe intese con l’Agenzia autonoma per la gestione dell’albo dei segretari comunali e provinciali o con le sue sezioni regionali.

Art. 8.

Attuazione dell’articolo 120 della Costituzione sul potere sostitutivo

1. Nei casi e per le finalità previsti dall’articolo 120, secondo comma, della Costituzione, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente per materia, anche su iniziativa delle Regioni o degli enti locali, assegna all’ente interessato un congruo termine per adottare i provvedimenti dovuti o necessari; decorso inutilmente tale termine, il Consiglio dei ministri, sentito l’organo interessato, su proposta del Ministro competente o del Presidente del Consiglio dei ministri, adotta i provvedimenti necessari, anche normativi, ovvero nomina un apposito commissario. Alla riunione del Consiglio dei ministri partecipa il Presidente della Giunta regionale della Regione interessata al provvedimento.
2. Qualora l’esercizio del potere sostitutivo si renda necessario al fine di porre rimedio alla violazione della normativa comunitaria, gli atti ed i provvedimenti di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro competente per materia. L’articolo 11 della legge 9 marzo 1989, n. 86 è abrogato.
3. Fatte salve le competenze delle Regioni a statuto speciale, qualora l’esercizio dei poteri sostitutivi riguardi Comuni, Province o Città metropolitane, la nomina del commissario deve tenere conto dei principi di sussidiarietà e di leale collaborazione. Il commissario provvede, sentito il Consiglio delle autonomie locali qualora tale organo sia stato istituito.
4. Nei casi di assoluta urgenza, qualora l’intervento sostitutivo non sia procrastinabile senza mettere in pericolo le finalità tutelate dall’articolo 120 della Costituzione, il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente,

anche su iniziativa delle Regioni o degli enti locali, adotta i provvedimenti necessari, che sono immediatamente comunicati alla Conferenza Stato-Regioni o alla Conferenza Stato-Città e autonomie locali, allargata ai rappresentanti delle Comunità montane, che possono chiederne il riesame.

5. I provvedimenti sostitutivi devono essere proporzionati alle finalità perseguite.

6. Il Governo può promuovere la stipula di intese in sede di Conferenza Stato-Regioni o di Conferenza unificata, dirette a favorire l'armonizzazione delle rispettive legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il conseguimento di obiettivi comuni; in tale caso è esclusa l'applicazione dei commi 3 e 4 dell'articolo 3 decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Nelle materie di cui all'articolo 117, terzo e quarto comma, della Costituzione non possono essere adottati gli atti di indirizzo e di coordinamento di cui all'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e all'articolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

Art. 9.

Attuazione degli articoli 123, secondo comma, e 127 della Costituzione, in materia di ricorsi alla Corte costituzionale

1. L'articolo 31 della legge 11 marzo 1953, n. 87, è sostituito dal seguente:
«Art. 31. – 1. La questione di legittimità costituzionale di uno statuto regionale può, a norma del secondo comma dell'articolo 123 della Costituzione, essere promossa entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione.

2. Ferma restando la particolare forma di controllo delle leggi prevista dallo statuto speciale della Regione siciliana, il Governo, quando ritenga che una legge regionale ecceda la competenza della Regione, può promuovere, ai sensi dell'articolo 127, primo comma, della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale della legge regionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla pubblicazione.

3. La questione di legittimità costituzionale è sollevata, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, anche su proposta della Conferenza Stato-Città e autonomie locali, dal Presidente del Consiglio dei ministri mediante ricorso diretto alla Corte costituzionale e notificato, entro i termini previsti dal presente articolo, al Presidente della Giunta regionale.

4. Il ricorso deve essere depositato nella cancelleria della Corte costituzionale entro il termine di dieci giorni dalla notificazione».

2. Il secondo comma dell'articolo 32 della legge 11 marzo 1953, n. 87, è sostituito dal seguente:

«La questione di legittimità costituzionale, previa deliberazione della Giunta regionale, anche su proposta del Consiglio delle autonomie locali, è promossa dal Presidente della Giunta mediante ricorso diretto alla Corte costituzionale e notificato al Presidente del Consiglio dei ministri entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione della legge o dell'atto impugnati».

3. Al primo comma dell'articolo 33 della legge 11 marzo 1953, n. 87, le parole: «dell'articolo 2, secondo comma, della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 127, secondo comma, della Costituzione»

4. L'articolo 35 della legge 11 marzo 1953, n. 87, è sostituito dal seguente: «Art. 35. – 1. Quando è promossa una questione di legittimità costituzionale ai sensi degli articoli 31, 32 e 33, la Corte costituzionale fissa l'udienza di discussione del ricorso entro novanta giorni dal deposito dello stesso. Qualora la Corte ritenga che l'esecuzione dell'atto impugnato o di parti di esso possa comportare il rischio di un irreparabile pregiudizio all'interesse pubblico o all'ordinamento giuridico della Repubblica, ovvero il rischio di un pregiudizio grave ed irreparabile per i diritti dei cittadini, trascorso il termine di cui all'articolo 25, d'ufficio può adottare i provvedimenti di cui all'articolo 40. In tal caso l'udienza di discussione è fissata entro i successivi trenta giorni e il dispositivo della sentenza è depositato entro quindici giorni dall'udienza di discussione».

5. Le Regioni assicurano la pronta reperibilità degli atti recanti la pubblicazione ufficiale degli statuti e delle leggi regionali.

6. Nei ricorsi per conflitto di attribuzione tra Stato e Regione e tra Regione e Regione, di cui agli articoli da 39 a 42 della legge 11 marzo 1953, n. 87, proposti anteriormente alla data dell'8 novembre 2001, il ricorrente deve chiedere la trattazione del ricorso, con istanza diretta alla Corte costituzionale e notificata alle altre parti costituite, entro quattro mesi dal ricevimento della comunicazione di pendenza del procedimento effettuata a cura della cancelleria della Corte costituzionale; in difetto di tale istanza, il ricorso si considera abbandonato ed è dichiarato estinto con decreto del Presidente.

Art. 10.

Rappresentante dello Stato per i rapporti con il sistema delle autonomie

1. In ogni Regione a statuto ordinario il prefetto preposto all'ufficio territoriale del Governo avente sede nel capoluogo della Regione svolge le funzioni di rappresentante dello Stato per i rapporti con il sistema delle autonomie.
2. Nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, il rappresentante dello Stato cura in sede regionale:
 - a) le attività dirette ad assicurare il rispetto del principio di leale collaborazione tra Stato e Regione, nonché il raccordo tra le istituzioni dello Stato presenti sul territorio, anche attraverso le conferenze di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, al fine di garantire la rispondenza dell'azione amministrativa all'interesse generale, il miglioramento della qualità dei servizi resi al cittadino e di favorire e rendere più agevole il rapporto con il sistema delle autonomie;
 - b) la tempestiva informazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per gli affari regionali e ai Ministeri interessati degli statuti regionali e delle leggi regionali, per le finalità di cui agli articoli 123 e 127 della Costituzione, e degli atti amministrativi regionali, agli effetti dell'articolo 134 della Costituzione, nonché il tempestivo invio dei medesimi atti all'ufficio dell'Avvocatura dello Stato avente sede nel capoluogo:

- c) la promozione dell'attuazione delle intese e del coordinamento tra Stato e Regione previsti da leggi statali nelle materie indicate dall'articolo 118, terzo comma, della Costituzione, nonché delle misure di coordinamento tra Stato e autonomie locali, di cui all'articolo 9 comma 5, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
- d) l'esecuzione di provvedimenti del Consiglio dei ministri costituenti esercizio del potere sostitutivo di cui all'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, avvalendosi degli uffici territoriali del Governo e degli altri uffici statali aventi sede nel territorio regionale;
- e) la verifica dell'interscambio di dati e informazioni rilevanti sull'attività statale, regionale e degli enti locali, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, riferendone anche al Ministro per l'innovazione e le tecnologie;
- f) l'indizione delle elezioni regionali e la determinazione dei seggi consiliari e l'assegnazione di essi alle singole circoscrizioni, nonché l'adozione dei provvedimenti connessi o conseguenti, fino alla data di entrata in vigore di diversa previsione contenuta negli statuti e nelle leggi regionali;
- g) la raccolta delle notizie utili allo svolgimento delle funzioni degli organi statali, costituendo il tramite per la reciproca informazione nei rapporti con le autorità regionali; la fornitura di dati e di elementi per la redazione della Relazione annuale sullo stato della pubblica amministrazione; la raccolta e lo scambio dei dati di rilevanza statistica, da effettuarsi secondo gli standard e le metodologie definiti dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e avvalendosi anche dei suoi uffici regionali, d'intesa con lo stesso.

3. Nell'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo il rappresentante dello Stato si avvale a tale fine delle strutture e del personale dell'ufficio territoriale del Governo.

4. Ai fini del presente articolo e per l'espletamento delle funzioni previste dall'articolo 1, comma 2, lettere e), f) e g), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 2001, n. 287, i segretari comunali e provinciali che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono inseriti nella graduatoria di cui all'articolo 18, comma 9, del regolamento di cui al de-

creto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, come modificato dall'articolo 7, comma 3, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e che hanno presentato istanza di mobilità per gli uffici territoriali del Governo, sono assegnati, nel limite dei posti disponibili, agli stessi uffici, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con Ministro dell'interno, con il Ministro per gli affari regionali e con gli altri Ministri interessati, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Restano ferme le disposizioni previste dal decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, e dai relativi decreti di attuazione.

5. Nelle Regioni a statuto speciale le funzioni del rappresentante dello Stato ai fini della lettera d) del comma 2 sono svolte dagli organi statali a competenza regionale previsti dai rispettivi statuti, con le modalità definite da apposite norme di attuazione.

6. Ai commissariati del Governo di Trento e di Bolzano si applicano le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 2001, n. 287, compatibilmente con lo statuto speciale di autonomia e con le relative norme di attuazione.

7. Il provvedimento di preposizione all'ufficio territoriale del Governo capoluogo di Regione è adottato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro per gli affari regionali.

8. All'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, le parole da: «autonomie locali» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «autonomie locali, nonché dell'ufficio per il federalismo amministrativo, nel quale confluisce il personale addetto alla struttura di supporto del Commissario straordinario del Governo per l'attuazione del federalismo amministrativo, mantenendo il proprio stato giuridico; si avvale altresì, sul territorio, dei rappresentanti dello Stato nelle Regioni, che dipendono funzionalmente dal Presidente del Consiglio dei ministri».

9. All'articolo 11 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) il primo comma è sostituito dal seguente:
«Le leggi regionali sono promulgate dal Presidente della Giunta. Il testo è preceduto dalla formula: “Il Consiglio regionale ha approvato. Il Presidente della Giunta regionale promulga”»;
- b) i commi secondo e terzo sono abrogati;
- c) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Promulgazione delle leggi regionali».

10. Sono abrogati: gli articoli 40, 43 e 44 della legge 10 febbraio 1953, n. 62; l'articolo 4, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616; l'articolo 13 della legge 23 agosto 1988, n. 400, ad eccezione del comma 3; l'articolo 3 del decreto legislativo 13 febbraio 1993, n. 40; l'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

11. Nelle norme dell'ordinamento giuridico, compatibili con le disposizioni della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, il riferimento al commissario del Governo è da intendersi al prefetto titolare dell'ufficio territoriale del Governo del capoluogo di regione quale rappresentante dello Stato. Il presente comma comunque non concerne le norme compatibili con la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, aventi ad oggetto le Regioni a statuto speciale.

Art. 11.

Attuazione dell'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3

1. Per le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano resta fermo quanto previsto dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione, nonché dall'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
2. Le Commissioni paritetiche previste dagli statuti delle Regioni a statuto speciale, in relazione alle ulteriori materie spettanti alla loro potestà legislativa ai

sensi dell'articolo 10 della citata legge costituzionale n. 3 del 2001, possono proporre l'adozione delle norme di attuazione per il trasferimento dei beni e delle risorse strumentali, finanziarie, umane e organizzative, occorrenti all'esercizio delle ulteriori funzioni amministrative.

3. Le norme di attuazione di cui al comma 2 possono prevedere altresì disposizioni specifiche per la disciplina delle attività regionali di competenza in materia di rapporti internazionali e comunitari.

Art. 12.

(entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.



**MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA L. 7 AGOSTO 1990,
N.241, CONCERNENTI NORME GENERALI
SULL'AZIONE AMMINISTRATIVA.**

Legge 11.02.2005, n.15

Art. 17

1. All'articolo 25 della legge 7 agosto 1990, n.241, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Decorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta, questa si intende respinta. In caso di diniego dell'accesso, espresso o tacito, o di differimento dello stesso ai sensi dell'articolo 24, comma 4, il richiedente può presentare ricorso al tribunale amministrativo regionale ai sensi del comma 5, ovvero chiedere, nello stesso termine e nei confronti degli atti delle amministrazioni comunali, provinciali e regionali, al difensore civico competente per ambito territoriale, ove costituito, che sia riesaminata la suddetta determinazione. Qualora tale organo non sia stato istituito, la competenza è attribuita al difensore civico competente per l'ambito territoriale immediatamente superiore. Nei confronti degli atti delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato tale richiesta è inoltrata presso la Commissione per l'accesso di cui all'articolo 27. Il difensore civico o la Commissione per l'accesso si pronunciano entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza. Scaduto infruttuosamente tale termine, il ricorso si intende respinto. Se il difensore civico o la Commissione per l'accesso ritengono illegittimo il diniego o il differimento, ne informano il richiedente e lo comunicano all'autorità disponente. Se questa non emana il provvedimento confermativo motivato entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del difensore civico o della Commissione, l'accesso è consentito. Qualora il richiedente l'accesso si sia rivolto al difensore civico o alla Commissione, il termine di cui al comma 5 decorre dalla data di ricevimento, da parte del richiedente, dell'esito della sua istanza

al difensore civico o alla Commissione stessa. Se l'accesso è negato o differito per motivi inerenti ai dati personali che si riferiscono a soggetti terzi, la Commissione provvede, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il quale si pronuncia entro il termine di dieci giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il parere si intende reso. Qualora un procedimento di cui alla sezione III del capo I del titolo I della parte III del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, o di cui agli articoli 154, 157, 158, 159 e 160 del medesimo decreto legislativo n.196 del 2003, relativo al trattamento pubblico di dati personali da parte di una pubblica amministrazione, interessi l'accesso ai documenti amministrativi, il Garante per la protezione dei dati personali chiede il parere, obbligatorio e non vincolante, della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi. La richiesta di parere sospende il termine per la pronuncia del Garante sino all'acquisizione del parere, e comunque per non oltre quindici giorni. Decorso inutilmente detto termine, il Garante adotta la propria decisione»;

b) al comma 5, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «In pendenza di un ricorso presentato ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n.1034, e successive modificazioni, il ricorso può essere proposto con istanza presentata al presidente e depositata presso la segreteria della sezione cui è assegnato il ricorso, previa notifica all'amministrazione o ai controinteressati, e viene deciso con ordinanza istruttoria adottata in camera di consiglio»;

c) dopo il comma 5, è inserito il seguente:

5-bis. Nei giudizi in materia di accesso, le parti possono stare in giudizio personalmente senza l'assistenza del difensore. L'amministrazione può essere rappresentata e difesa da un proprio dipendente, purché in possesso della qualifica di dirigente, autorizzato dal rappresentante legale dell'ente»;

d) il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. Il giudice amministrativo, sussistendone i presupposti, ordina l'esibizione dei documenti richiesti».

2. Il comma 3 dell'articolo 4 della legge 21 luglio 2000, n.205, è abrogato. All'articolo 21, primo comma, della legge 6 dicembre 1971, n.1034, e successive modificazioni, il terzo periodo è soppresso.

